SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2004.

Temporanea sospensione della raccolta delle giocate della scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività, di gioco, ed in particolare l'art. 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'art. 16 delle legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro è stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101»;

Visto l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Visto l'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2002, n. 205, di modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che ha previsto l'estensione della scommessa «Formula 101» anche sulle gare dei campionati mondiali di motociclismo;

Visto l'art. 39, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con la legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede la disciplina di nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli, mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Considerato che il citato art. 39, comma 14, prevede espressamente che con i decreti adottati ai sensi dell'art. 16 della legge n. 133/1999 saranno individuate le date di abrogazione delle tipologie di scommesse a totalizzatore disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278;

Considerato l'interesse dell'Amministrazione ad attivare nel corso dell'anno 2004 le nuove scommesse a totalizzatore in questione;

Considerato che sono in corso di predisposizione e formalizzazione i citati decreti ministeriali necessari per la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Considerato inoltre che i concessionari, nel sollecitare l'attivazione di nuove formule di gioco su auto e moto, ritengono non opportuno riproporre l'attuale «Formula 101»;

Considerato che l'effettuazione della scommessa «Formula 101» nell'attuale articolazione, per un limitato periodo del 2004, determinerebbe situazioni di confusione, con ulteriori conseguenze dannose sia rispetto alla stessa «Formula 101», che rispetto alle nuove scommesse a totalizzatore nazionale, su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Ritenuto quindi, opportuno per quanto attiene alla scommessa «Formula 101» disciplinata dal decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, procedere alla sua sospensione;

Decreta:

La raccolta delle giocate della scommessa a totalizzatore «Formula 101» è temporaneamente sospesa.

Roma, 1° marzo 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 278

04A03540

DECRETO 1° aprile 2004.

Regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (d'ora in poi: AAMS);

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi: regolamento di gioco);

Considerata la necessità ed opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento di gioco, in materia di interconnessione telematica del gioco Bingo;

Decreta:

TITOLO I

GIOCO DEL BINGO CON INTERCONNESSIONE TELEMATICA

Art. 1.

Ambito e finalità

1. Il presente decreto disciplina il gioco del Bingo effettuato con apposita connessione telematica tra le sale (d'ora in poi: modalità telematica).

Art. 2.

Cartelle

1. Il gioco con modalità telematica avviene utilizzando cartelle in formato elettronico (d'ora in poi: cartelle elettroniche) emesse da AAMS, ad eccezione della tipologia di gioco di cui al titolo III, capo II.

Art. 3.

Tipologie

1. Le tipologie del gioco del Bingo con modalità telematica sono:

a) tipologia Bingo nazionale (d'ora in poi: Bingo nazionale) con partita gestita da AAMS, alla quale partecipano simultaneamente tutte le sale Bingo (d'ora in poi: sale);

b) tipologia Bingo intersala (d'ora in poi: Bingo intersala), con partita gestita da una sala denominata sala-master alla quale si collegano altre sale;

c) tipologia Bingo elettronico (d'ora in poi: Bingo elettronico) caratterizzato da una partita gestita da AAMS, alla quale le sale partecipano simultaneamente su base volontaria. In questa tipologia i partecipanti al gioco utilizzano postazioni di gioco munite di terminali elettronici.

Art. 4.

Sistema informatico di sala e modalità di colloquio tra sistemi

1. Con successivo decreto, da adottare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono emanate le specifiche tecnico-funzionali per l'integrazione del sistema informatico di sala di cui all'art. 11 del regolamento di gioco, nonché i protocolli di comunicazione che stabiliscono le modalità di colloquio tra la sala ed il sistema informatico di AAMS.

Art. 5.

Sessione di gioco e palinsesto

1. Le partite di Bingo con modalità telematica, avvengono all'interno di sessioni di gioco identificate da una o più partite in sequenza effettuate con la stessa modalità, tipologia e categoria.

2. Il palinsesto è una comunicazione periodica in cui sono riportate tutte le informazioni relative alle sessioni di gioco. Le informazioni riportate nel palinsesto inoltre riguardano:

a) il calendario delle partite per tutto il periodo di validità del palinsesto;

b) tutti i parametri necessari per la gestione delle partite;

c) i prezzi delle cartelle per partita;

d) i parametri per la determinazione dei premi e la loro modalità di assegnazione, in conformità a quanto stabilito dal presente decreto.

3. Per le tipologie di gioco di cui al titolo II e IV, AAMS comunica il palinsesto alle sale. Per la tipologia di gioco di cui al titolo III, il palinsesto è comunicato dalla sala-master ed è approvato da AAMS.

4. Le sale, sulla base dei palinsesti ricevuti, formano il proprio palinsesto di sala riguardante tutte le attività di gioco offerte, comprese anche le sessioni di Bingo disciplinato dal regolamento di gioco, lo comunicano ad AAMS ed ai partecipanti al gioco.

5. AAMS, con successiva circolare, definisce la durata e le modalità di formazione e comunicazione dei palinsesti.

TITOLO II

TIPOLOGIA BINGO NAZIONALE

Art. 6.

Soggetti

1. I soggetti sono:

a) AAMS che controlla il gioco e gestisce le partite alle quali partecipano le sale;

b) le sale che partecipano alle partite.

Art. 7.

Elementi

1. Gli elementi, oltre a quelli specificati nell'art. 2, lettere *b)* e *c)*, del regolamento di gioco, sono:

a) le cartelle elettroniche trasmesse da AAMS a ciascuna sala che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato cartaceo di colore bianco. Nel decreto di cui all'art. 4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su ogni cartella nonché le modalità di gestione delle cartelle;

b) l'apparecchiatura di estrazione di AAMS, per l'estrazione dei numeri anche con modalità informatica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di gioco.

Art. 8.

Sistema informatico di sala

1. Il sistema informatico di sala è integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art. 4, in modo da assicurare:

a) il colloquio in tempo reale con AAMS;

b) la gestione delle cartelle elettroniche.

Art. 9.

Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:

a) durante la sessione di gioco non è consentito effettuare partite con altre tipologie e modalità;

b) le sale hanno l'obbligo di partecipare alle sessioni di gioco.

2. Vendita delle cartelle:

a) si applicano le modalità di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco;

b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto da AAMS nel palinsesto e trasmette, ad AAMS, prima dell'inizio della partita i dati identificativi delle cartelle vendute. Le cartelle stampate, ma non vendute, vengono annullate al termine della sessione.

3. Comunicazioni:

a) AAMS comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 11. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

4. Estrazione dei numeri e identificazione della cartella vincente:

a) AAMS effettua le operazioni di estrazione e trasmette simultaneamente alle sale ogni numero estratto. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;

b) il gioco viene interrotto appena uno o più partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 11;

c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, comunica alla sala il numero della cartella vincente. La sala trasmette ad AAMS i dati identificativi di tale cartella ai fini della verifica e della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, AAMS dà l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed eventualmente *d)*. Per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 11, comma 2, lettera *e)*, AAMS invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita;

d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed eventualmente *d)*, nonché i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

Art. 10.

Prezzi delle cartelle

1. Il prezzo delle cartelle per partita è scelto da AAMS tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco. Possono inoltre essere emesse cartelle con prezzo di euro 5,00.

Art. 11.

P r e m i

1. I premi sono: la cinquina, il Bingo nazionale, il premio speciale Bingo accumulato ed il Bingo di sala.

2. La somma da distribuire in premi è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita da AAMS nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:

a) alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 4;

b) al Bingo nazionale è attribuito un valore compreso tra 15 e 40;

c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio Bingo accumulato, è attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*;

d) al Bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio Bingo nazionale, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito da AAMS ed è compreso tra 30 e 48;

e) al bingo di sala è attribuito un valore percentuale compreso tra 15 e 35. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna sala. La sala in cui viene assegnato il Bingo nazionale assegna allo stesso vincitore anche il Bingo di sala.

3. Ciascuna sala, su richiesta di AAMS nella fase iniziale dell'introduzione del bingo nazionale, è obbligata ad anticipare al fondo, di cui al precedente comma 2, lettera *c)*, un importo massimo di euro 2000.

Art. 12.

Pagamento delle vincite

1. Il pagamento del premio bingo di sala è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.

2. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è superiore ad euro 3000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*. La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facoltà di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.

Art. 13.

Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, è effettuato dalla sala, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

2. AAMS presta i servizi per la gestione dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi prelevando l'importo versato da ciascuna sala su un conto corrente ai fini del versamento a favore delle sale nelle quali si sono realizzate le vincite. La sala versa sul conto corrente sopraindicato, entro due giorni successivi alla chiusura della giornata di gioco, ad esclusione delle festività e dei sabati, l'importo derivante, per la giornata stessa, dall'applicazione dei valori percentuali di cui all'art. 11, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* dedotti i premi pagati in sala ai sensi dell'art. 12, comma 2.

3. La sala versa, sul conto corrente di cui al comma 2, l'importo comunicato da AAMS antecedentemente all'attivazione del bingo nazionale, a garanzia del pagamento dei premi. L importo e utilizzato dall'intestatario del conto, dietro indicazione di AAMS, in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non è effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, è disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'art. 12.

Art. 14.

Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario previsto nel palinsesto oppure lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco della sala stessa.

2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita fino all'invio dei rimanenti numeri estratti successivamente all'attribuzione del premio di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera *b)*, che non consentono lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita comportano:

a) l'esclusione della sala dalla partita fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi già realizzati nella sala stessa;

b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco;

c) il versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 2.

3. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore al quaranta per cento del numero totale di sale che partecipano alla partita, la partita è interrotta da AAMS e le sale procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.

4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.

TITOLO III

TIPOLOGIA BINGO INTERSALA

Art. 15.

Soggetti

1. I soggetti sono:

a) AAMS che controlla il gioco;

b) la sala master che, oltre a partecipare alle partite con tipologia bingo intersala, organizza e gestisce partite e presta la garanzia per il pagamento dei premi;

c) le sale che partecipano alle partite di tipologia bingo intersala.

Art. 16.

Costituzione del circuito di bingo intersala

1. La sala richiede ad AAMS l'autorizzazione ad esercitare la funzione di sala-master presentando il modello di cui all'allegato 1), corredato dal proprio progetto di circuito intersala, dalla dichiarazione dell'im-

porto proposto a garanzia del pagamento dei premi, di cui ai successivi articoli 24, comma 3, e 32, comma 3, dalle dichiarazioni di adesione delle sale al proprio circuito, conformi al modello di cui all'allegato 2), nonché dall'atto sottoscritto con le sale che partecipano al circuito. Il progetto di circuito intersala descrive anche il sistema adottato per garantire la regolare esecuzione delle partite.

2. AAMS autorizza l'esercizio delle funzioni di sala-master a condizione che sia approvato il progetto di circuito intersala proposto, con un numero complessivo di postazioni di gioco non inferiore a 6000 e con un numero di sale comunque non inferiore a 12, che sia versato l'importo approvato da AAMS per la prestazione della garanzia di cui al comma 1, che sia collaudato il sistema informatico per il Bingo intersala. L'autorizzazione ha durata fino al 15 novembre 2007, rinnovabile di anno in anno.

3. La sala-master comunica ad AAMS, tramite il modello di cui allegato 1), ogni variazione intervenuta negli elementi indicati nel modello stesso.

4. L'autorizzazione all'esercizio della funzione di sala-master è revocata da AAMS in caso di:

a) inadempimento a quanto stabilito nel presente decreto;

b) realizzazione del circuito intersala in difformità al progetto proposto;

c) difformità del sistema informatico utilizzato per il bingo intersala rispetto a quello collaudato da AAMS.

Art. 17.

Categorie di bingo intersala

1. Il bingo intersala si articola nelle categorie bingo simultaneo intersala e bingo accumulato intersala.

Capo I

BINGO SIMULTANEO INTERSALA

Art. 18.

Elementi

1. Gli elementi, oltre a quelli specificati dall'art. 2, lettere *b)* e *c)* del regolamento di gioco, sono:

a) le cartelle elettroniche, trasmesse da AAMS alla sala-master, la quale le trasmette alle sale indicate nel circuito intersala, che provvedono a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato cartaceo di colore diverso dal bianco. Nel decreto, di cui all'art. 4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su ogni cartella nonché le modalità di gestione delle cartelle;

b) l'apparecchiatura di estrazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento di gioco. È ammessa l'estrazione anche con modalità informatica ai sensi del successivo art. 20, comma 4, lettera *a)*.

Art. 19.

Sistemi informatici

1. Il sistema informatico di sala è integrato in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art. 4, in modo assicurare:

a) il colloquio in tempo reale con la sala-master;

b) la gestione delle cartelle elettroniche.

2. Il sistema informatico della sala-master, in aggiunta alle funzionalità del sistema di sala, di cui al precedente comma 1, è integrato in modo da assicurare:

a) il colloquio in tempo reale con AAMS;

b) il colloquio in tempo reale con le sale partecipanti al bingo simultaneo intersala.

Art. 20.

Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:

a) durante la sessione di gioco non è consentito effettuare partite con altre modalità, tipologie e categorie;

b) le sale hanno facoltà di aderire al bingo simultaneo intersala. Le sale che aderiscono hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sessioni di gioco.

2. Vendita delle cartelle:

a) si applicano le modalità di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco;

b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto dalla sala-master nel palinsesto e trasmette, prima dell'inizio della partita, alla sala-master, l'elenco delle cartelle vendute. Le cartelle stampate ma non vendute vengono annullate al termine della sessione.

3. Comunicazioni:

a) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 22;

b) la sala-master comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 22. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:

a) l'estrazione con modalità non informatica può essere effettuata in una delle sale del circuito intersala, di volta in volta indicata dalla sala-master. In tal caso, ogni numero estratto è comunicato ad AAMS prima dell'estrazione del numero successivo. L'estrazione con modalità informatica è effettuata da AAMS che invia alla sala-master la sequenza dei novanta numeri estratti. Ogni numero è comunicato dalla sala-master simultaneamente a ciascuna sala e da questa comunicato ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;

b) il gioco è interrotto appena uno o più partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 22;

c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, comunica alla sala il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master i dati identificativi della cartella ai fini della verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la sala-master comunica ad AAMS i dati identificativi della cartella vincente ai fini della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la sala-master dà l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed eventualmente *d)*. Per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 22, comma 2, lettera *e)*, la sala-master invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita;

d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed eventualmente *d)* ed i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

Art. 21.

Prezzi delle cartelle

1. Il prezzo delle cartelle per partita è scelto dalla sala-master tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco. Possono inoltre essere emesse cartelle con prezzi di euro 0,50, ed euro 5,00.

Art. 22.

Premi

1. I premi sono: la cinquina, il bingo intersala, il premio speciale bingo accumulato ed il bingo di sala.

2. La somma da distribuire in premi è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita dalla sala-master nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:

a) alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 8;

b) al bingo intersala è attribuito un valore compreso tra 20 e 50;

c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato è attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*;

d) al bingo accumulato, è assegnato un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio bingo intersala, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito dalla sala-master ed è compreso tra 32 e 44. La sala-master può stabilire nel palinsesto un limite, espresso in numero di partite o di sessioni, ovvero in valore del premio bingo accumulato e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto;

e) al bingo di sala è attribuito un valore compreso tra 10 e 30. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna sala. La sala-master ha facoltà, per ciascuna sessione e previa indicazione nel palinsesto, di determinare l'importo del bingo di sala ripartendo in parti uguali tra le sale l'importo complessivo previsto per tale premio. La sala in cui viene assegnato il bingo intersala assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala;

f) la sala-master ha facoltà di effettuare sessioni nelle quali non è prevista l'attribuzione del premio di cui alla lettera *e)*.

3. Ciascuna sala, su richiesta della sala-master, nella fase iniziale dell'introduzione del bingo simultaneo intersala, anticipa al fondo, di cui alla lettera *c)*, un importo massimo di euro 4000.

Art. 23.

Pagamento delle vincite

1. Il premio bingo di sala è pagato dalla sala secondo le modalità di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.

2. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è superiore ad euro 3000, la sala, per il tramite della sala-master, richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 22, comma 2, lettera *c)*. La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facoltà di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.

Art. 24.

Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, è effettuato da ciascuna sala, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

2. Le sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione, approvato da AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al precedente art. 22, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, da parte delle sale presso le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini stabiliti nell'art. 23, comma 3.

3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del bingo simultaneo intersala, la sala-master versa, sul conto corrente di cui all'art. 13, comma 2, un importo che viene proposto nella dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato da AAMS. L'importo è utilizzato da AAMS in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non è effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, è disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della sala-master comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 16.

4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'art. 23.

Art. 25.

Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita prima dell'orario previsto nel palinsesto oppure lo scambio tra le sale e la sala-master delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco della sala stessa.

2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita fino all'invio dei rimanenti numeri estratti successivamente all'attribuzione del premio di cui all'art. 22, comma 2, lettera *b)*, che non consentono lo scambio tra la sala e la sala-master delle informazioni relative alla partita comportano:

a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi già realizzati nella sala stessa;

b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco e, a richiesta della sala-master, il versamento dell'importo per operare la compensazione di cui all'art. 24, comma 2.

3. Le anomalie intervenute nella sala-master che non consentono lo scambio con AAMS delle informazioni relative alla partita comportano l'obbligo di interrompere la sessione di gioco appena è conclusa la partita nella quale si è verificata l'anomalia. I dati di gioco relativi a tale partita sono trasmessi ad AAMS, immediatamente dopo che è risolta l'anomalia.

4. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore ad un valore percentuale, proposto dalla sala-master ed approvato da AAMS, del totale numero di sale che partecipano alla partita, la partita è interrotta dalla sala-master e le sale procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.

5. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 4, e la interruzione della sessione di gioco, di cui al comma 3, sono comunicate ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.

Capo II

BINGO ACCUMULATO INTERSALA

Art. 26.

Elementi

1. Gli elementi sono quelli specificati dall'art. 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento di gioco.

Art. 27.

Sistemi informatici

1. Il sistema informatico di sala è integrato in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art. 4, in modo di assicurare il colloquio in tempo reale con la sala-master.

2. Il sistema informatico della sala-master, in aggiunta alle funzionalità del sistema di sala, è integrato in modo da assicurare:

a) il colloquio in tempo reale con AAMS;

b) il colloquio in tempo reale con le sale partecipanti al bingo accumulato intersala.

Art. 28.

Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:

a) durante la sessione di gioco non è consentito effettuare partite con altre modalità, tipologie e categorie;

b) le sale del circuito hanno facoltà di aderire alle partite di bingo accumulato intersala.

2. Vendita delle cartelle:

a) si applicano le modalità di vendita delle cartelle di cui all'art. 5 del regolamento di gioco.

3. Comunicazioni:

a) prima dell'inizio di ogni partita, ciascuna sala trasmette alla sala-master l'elenco delle cartelle vendute;

b) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala;

c) la sala-master comunica all'inizio di ogni partita l'ammontare del premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera *d)*. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:

a) l'estrazione dei numeri avviene in ciascuna sala, la quale comunica ogni numero estratto alla sala-master. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;

b) il gioco e interrotto appena uno o più partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 30, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 12, 13, 14 e 15 del regolamento di gioco;

c) colui che annuncia la vincita del premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera *d)*, comunica alla sala, il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master i dati identificativi della cartella che si assume vincente ai fini della verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la sala-master comunica ad AAMS i dati identificativi della cartella vincente e la sequenza dei numeri estratti ai fini della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la sala-master dà l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita del premio di cui all'art. 30, comma 2, lettera *d)* e procede alla rideterminazione di tale premio dandone comunicazione a tutte le sale;

d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti il premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera *d)* ed i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

Art. 29.

Prezzi delle cartelle

1. Il prezzo delle cartelle per partita è scelto dalla sala-master tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco.

Art. 30.

P r e m i

1. I premi sono: la cinquina, il bingo ed il premio speciale bingo accumulato.

2. La somma da distribuire in premi è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita dalla sala-master nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:

a) alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 4;

b) al bingo è attribuito un valore compreso tra 40 e 52;

c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato è attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) al bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è determinato per ciascuna partita sulla base dell'ammontare del fondo di cui alla lettera *c)* al termine dell'ultima partita effettuata nelle sale del circuito e, in caso di assegnazione, viene immediatamente rideterminato. Il bingo accumulato è assegnato in aggiunta al premio del bingo al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palme estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito dalla sala-master ed è compreso tra 32 e 49. La sala-master può decidere di assegnare un valore, comunque compreso tra 32 e 49, diverso per ciascuna sala. La sala-master può stabilire nel palinsesto un limite, espresso in valore del premio bingo accumulato, oltre il quale il premio è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per ogni successiva sessione rispetto al numero soglia definito. È consentita, in ciascuna sessione, la ripartizione del fondo tra più premi bingo accumulato assegnati al partecipante al gioco che realizza il bingo con un numero di palline estratte compreso in un intervallo di numeri soglia stabilito dalla sala-master diverso per ogni premio.

3. Ciascuna sala, su richiesta della sala-master, nella fase iniziale dell'introduzione del bingo accumulato intersala, anticipa al fondo, di cui alla lettera *c)*, un importo massimo di euro 4000.

Art. 31.

Pagamento delle vincite

1. L'attribuzione dei premi di cui al precedente art. 30, comma 2, lettere *a)* e *b)*, è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.

2. Se il valore del premio, di cui al precedente art. 30, comma 2, lettera *d)*, è non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Se il valore del premio, di cui al precedente art. 30, comma 2, lettera *d)*, è superiore ad euro 3000, la sala, per il tramite della sala-master richiede, ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di

riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 30, comma 2, lettera *c)*. La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facoltà di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.

Art. 32.

Il sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, è effettuato dalla sala, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

2. Le sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione, approvato da AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al precedente art. 30, comma 2, lettera *d)*, da parte delle sale presso le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini indicati nell'art. 31, comma 3.

3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del bingo accumulato intersala, la sala-master versa, sul conto corrente di cui al comma 2 dell'art. 13, un importo che viene proposto nella dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato da AAMS. L'importo è utilizzato da AAMS in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non è effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, è disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della sala-master comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 16.

4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell art. 31.

Art. 33.

Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle oppure lo scambio tra le sale e la sala-master delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco della sala stessa.

2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra la sala e la sala-master delle informazioni relative alla partita, comportano:

a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi già realizzati nella sala stessa;

b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco e, a richiesta della sala-master, il versamento dell'importo per operare la compensazione di cui all'art. 32.

3. Le anomalie intervenute nella sala-master che non consentono lo scambio con AAMS delle informazioni relative alla partita comportano l'obbligo di interrompere la sessione di gioco appena è conclusa la partita nella quale si è verificata l'anomalia. I dati di gioco relativi a tale partita sono trasmessi ad AAMS, immediatamente dopo che è risolta l'anomalia.

4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.

TITOLO IV

BINGO ELETTRONICO

Art. 34.

Soggetti

1. I soggetti sono:

a) AAMS che controlla il gioco ed organizza partite alle quali partecipano le sale;

b) le sale che partecipano alle partite.

Art. 35.

Elementi

1. Gli elementi sono:

a) le cartelle elettroniche, trasmesse da AAMS a ciascuna sala che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco attraverso le apparecchiature di cui alla lettera *c)*;

b) l'apparecchiatura di estrazione di AAMS per l'estrazione dei numeri con modalità informatica;

c) le postazioni di gioco munite di terminali elettronici (d'ora in poi: terminali di gioco). I terminali di gioco sono apparecchiature elettroniche che consentono di partecipare alla partita e possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco del bingo. Il numero di terminali di gioco istallabili in ogni sala non può essere superiore, per un periodo di sperimentazione di mesi sei, al quindici per cento del numero di postazioni di gioco della sala, e sono ubicati in un'apposita area della sala.

Art. 36.

Sistema informatico di sala

1. Il sistema informatico di sala è integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite nel decreto di cui all'art. 4, in modo da assicurare:

a) il colloquio in tempo reale con AAMS;

b) la gestione delle cartelle elettroniche;

c) la gestione dei terminali di gioco.

Art. 37.

Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:

a) durante la sessione di gioco non è consentito effettuare partite con altre tipologie e modalità;

b) le sale hanno facoltà di aderire al bingo elettronico.

2. Vendita delle cartelle:

a) i partecipanti al gioco acquistano presso la sala un credito di gioco, di importo non superiore ad euro cinquecento, che utilizzano per acquistare cartelle tramite il terminale di gioco;

b) il terminale di gioco consente ai partecipanti al gioco l'acquisto delle cartelle per un tempo predefinito, stabilito da AAMS nel palinsesto, oltre il quale non è più possibile acquistare cartelle.

3. Comunicazioni:

a) le sale comunicano ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute da ciascun terminale di gioco, ed AAMS, sulla base dei dati raccolti, comunica a tutte le sale il numero totale delle cartelle vendute nella partita e l'ammontare dei premi, di cui al successivo art. 39. Tali informazioni sono contestualmente riportate su tutti i terminali di gioco di tutte le sale collegate.

4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:

a) AAMS effettua le operazioni di estrazione, comunicando simultaneamente alle sale ogni numero estratto;

b) i terminali di gioco riportano di volta in volta i numeri estratti, almeno i tre numeri immediatamente precedenti e il numero progressivo di estrazione;

c) il gioco è interrotto appena il sistema informatico di AAMS identifica la cartella vincente in una delle sale;

d) i terminali di gioco riportano l'indicazione della vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 39, le informazioni relative al numero progressivo di estrazione e all'ammontare del premio, nonché i dati identificativi della cartella vincente e della sala nella quale si è realizzata la vincita.

Art. 38.

Prezzi delle cartelle

1. I prezzi di vendita delle cartelle per partita sono stabiliti da AAMS e sono compresi tra un minimo di euro 0,10 ed un massimo di euro 5,00.

Art. 39.

P r e m i

1. I premi sono: la cinquina, il bingo, il premio speciale bingo accumulato ed il bingo di sala.

2. La somma da distribuire in premi è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita da AAMS nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:

a) alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 8;

b) al bingo è attribuito un valore compreso tra 42 e 54;

c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio bingo accumulato, è attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*;

d) al bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio del bingo, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito da AAMS ed è compreso tra 32 e 47. AAMS può stabilire nel palinsesto un limite, espresso un valore del premio bingo accumulato, e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto;

e) al bingo di sala è attribuito un valore compreso tra l'1 e il 10 per cento del venduto in ciascuna sala. Il premio è assegnato in ciascuna sala al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore ad un numero soglia compreso tra 48 e 60, successivamente all'assegnazione dei premi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed eventualmente *d)*, proseguendo la partita. Se il premio non è assegnato nella partita, il suo importo viene aggiunto al bingo di sala della partita successiva. La sala in cui è stato assegnato il bingo assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala. Ciascuna sala, nella fase iniziale dell'introduzione del bingo elettronico, su richiesta di AAMS, anticipa al bingo di sala un importo fino a euro 2000.

3. Ciascuna sala, su richiesta di AAMS nella fase iniziale dell'introduzione del bingo elettronico, è obbligata ad anticipare al fondo, di cui al comma 2, lettera *c)*, un importo massimo di euro 4000.

Art. 40.

Pagamento delle vincite

1. Al termine della partita le sale dove sono state vendute le cartelle vincenti procedono all'assegnazione dei premi di cui al precedente art. 39:

a) richiedendo ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal

rappresentante della sala, viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato;

b) oppure, su richiesta dei vincitori, incrementando il valore del proprio credito di gioco dell'ammontare del premio.

2. I vincitori possono chiedere alla sala la riscossione delle ricevute, di cui al comma 1, lettera *a)*, che avviene con le seguenti modalità:

a) immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro 1000;

b) secondo le disposizioni di cui al comma 4 per importi superiori ad euro 1000.

3. Ultimato il gioco, i partecipanti al gioco devono chiedere alla sala la riscossione del credito di gioco, di cui al comma 1, lettera *b)*, ancora in loro possesso che avviene con le seguenti modalità:

a) immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro 1000;

b) per importi superiori ad euro 1000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al credito di gioco che viene riscosso secondo le disposizioni di cui al comma 4.

4. Riscossione di ricevute di importo superiore agli euro 1000:

a) la ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera *c)*. La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facoltà di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato. I partecipanti al gioco hanno facoltà di richiedere alla sala una distinta con i dettagli del gioco effettuato.

Art. 41.

Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, è effettuato da ciascuna sala, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

2. AAMS presta i servizi per la gestione dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi prelevando l'importo versato da ciascuna sala su un conto corrente ai fini del versamento a favore delle sale nelle quali si sono realizzate le vincite. La sala versa sul conto corrente sopraindicato, entro due giorni successivi alla chiusura della giornata di gioco, ad esclusione delle festività e dei sabati, l'importo derivante, per la giornata stessa, dall'applicazione dei valori percentuali di cui all'art. 39, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dedotti i premi pagati in sala, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettera *a)* e comma 3, lettera *a)*.

3. Le sale versano, sul conto corrente di cui al comma 2, l'importo comunicato da AAMS antecedentemente all'attivazione del bingo nazionale, a garanzia del pagamento dei premi. L'importo è utilizzato da AAMS, in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non è effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, è disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui all'art. 13, comma 2, entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi dell'art. 40, comma 4, lettera *a)*.

Art. 42.

Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario previsto nel palinsesto, oppure lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai giocatori della sala stessa.

2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita comportano:

a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi già realizzati nella sala stessa;

b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco;

c) il versamento dell'importo di cui all'art. 41, comma 2.

3. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore al quaranta per cento del totale numero di sale che aderiscono alla partita, la partita è interrotta da AAMS e le sale procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.

4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Soluzione delle controversie

1. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17, del regolamento di gioco.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla data che sarà fissata con successivo decreto direttoriale.

Roma, 1° aprile 2004

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 1

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Divisione concessioni gioco bingo - Via della Luce, 34/*a-bis* - 00153 ROMA

Il sottoscritto ....

nato a .... il ....

rappresentante legale della ....

con sede legale in .... (..........), Via ....

n. ...... titolare della concessione n. .... stipulata in data ....

chiede l'autorizzazione a svolgere le funzioni di sala-master di cui all'art. 16 del decreto direttoriale del ....

A tal fine dichiara che:

1) il proprio circuito di bingo intersala è costituito da n. ...... sale, e da n. .... postazioni di gioco;

2) l'attività ha inizio il ....;

3) il referente della sala-master per tutte le ore di apertura e: ....
....
(Nome e cognome, recapito telefonico fisso e mobile, numero di fax, e mail)

e allega la seguente documentazione:

4) descrizione del progetto del sistema utilizzato per il bingo simultaneo intersala e per il bingo accumulato intersala;

5) dichiarazioni di partecipazione alle partite di bingo intersala, sottoscritte dai rappresentanti legali delle sale;

6) dichiarazione dell'importo posto a garanzia del pagamento dei premi;

7) l'atto sottoscritto con le sale che partecipano al bingo intersala, con indicazione del rispettivo numero di postazioni di gioco.

.... addì ....

Firma ....

ALLEGATO 2

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Divisione concessioni gioco bingo - Via della Luce, 34/*a-bis* - 00153 ROMA

Il sottoscritto ....

nato a .... il ....

rappresentante legale della ....

con sede legale in .... (..........), Via ....

n. .... titolare della concessione n. .... stipulata in data ....

dichiara di partecipare al circuito di bingo intersala costituito dalla sala-master della Società ...., titolare della convenzione di concessione n. .... del ....

Il relativo accordo di partecipazione al circuito è trasmesso a codesta Amministrazione dalla sala-master.

.... addì ....

Firma ....

04A03537

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 novembre 2003.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso nel Museo degli Argenti di Firenze, in occasione della mostra dedicata a «*Nimbus Vitreus.* Scienze e tecniche del vetro a Pompei».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 10180 del 21 ottobre 2003 con la quale la Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di 6,00 euro (ridotto di 3,00 euro) per l'ingresso nel Museo degli Argenti in occasione della mostra dedicata a «*Nimbus vitreus.* Scienze e tecniche del vetro a Pompei» che si svolgerà dal 26 marzo al 31 ottobre

2004 e la contestuale sospensione del biglietto cumulativo ordinario di 4,00 euro per l'ingresso nel Museo Argenti, Porcellane e Boboli e di quello cumulativo di euro 10,50 (ridotto in orario pomeridiano di euro 8,00) per l'ingresso a Palazzo Pitti e Giardino di Boboli;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 4 novembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento;

Decreta:

In occasione della mostra dedicata a «*Nimbus vitreus.* Scienze e tecniche del vetro a Pompei» che si svolgerà dal 26 marzo al 31 ottobre 2004 nel Museo degli Argenti di Firenze è istituito un biglietto integrato di 6,00 euro (ridotto di 3,00 euro) per l'ingresso nel Museo Argenti, Porcellane e Boboli e nella mostra stessa.

Nel suddetto periodo sono contestualmente sospesi i biglietti cumulativi ordinari di 4,00 euro per l'ingresso nelle medesime sedi espositive e di euro 10,50 (ridotto in orario pomeridiano di 8,00 euro) per la visita di tutto il complesso museografico di Palazzo Pitti e di Boboli.

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 novembre 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 213

04A03533

DECRETO 25 novembre 2003.

Ingresso agevolato mediante l'utilizzo di «carte musei» nella Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato, come modificato e integrato con decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3947 del 18 novembre 2003, con la quale la soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali per l'Umbria ha proposto, d'intesa con il comune e la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, la realizzazione del progetto «Biglietto integrato Perugia città Museo» comprendente varie formule di abbonamento e di biglietti integrati per agevolare la fruizione dei musei della città, come da bozza di convenzione allegata alla sopra citata con validità dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2005;

Sentito il parere favorevole del Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997 nella riunione del 19 novembre 2003;

Decreta:

Per il periodo sperimentale compreso dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2005 è consentito l'utilizzo delle seguenti «carte musei» per l'ingresso agevolato nella Galleria nazionale dell'Umbria, inclusa nel progetto «Biglietto integrato Perugia città Museo»:

biglietto tipo *A)*, giornaliero, costo 7,00 euro (consente l'ingresso gratuito al titolare in quattro musei inclusi nel progetto);

biglietto tipo *B)*, con validità di tre giorni, costo 12,00 euro (consente l'ingresso gratuito al titolare in tutti i musei inclusi nel progetto);

abbonamento annuale tipo *C)* 1, costo 20,00 euro (consente l'ingresso gratuito al titolare in tutti i musei inclusi nel progetto);

abbonamento annuale familiare tipo *C)* 2, costo 35,00 euro (consente l'ingresso gratuito in tutti i musei inclusi nel progetto a nuclei familiari di quattro persone, certificato dallo stato di famiglia).

La gestione delle carte musei e la ripartizione degli introiti tra la soprintendenza regionale statale, il comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è regolamentata da apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 221

04A03502

DECRETO 25 novembre 2003.

Ingresso agevolato mediante l'utilizzo di «carte musei» nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato, come modificato e integrato con decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 12355 del 25 ottobre 2003, con la quale la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio di Genova ha proposto, d'intesa con il il comune e la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Genova la proroga per il 2004 del progetto comprendente varie formule di abbonamento e di biglietti integrati per agevolare la fruizione dei musei della città, come da bozza di convenzione allegata alla sopra citata nota;

Considerate le valutazioni fornite dalla medesima Soprintendenza con nota n. 13332 del 18 novembre 2003;

Sentito il parere favorevole del Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997 nella riunione del 19 novembre 2003;

Decreta:

Per il periodo sperimentale compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 è consentito l'utilizzo delle seguenti «carte musei» per l'ingresso agevolato nella Galleria nazionale di Palazzo Spinola, inclusa nel progetto di visita integrato dei musei della città di Genova:

tessera nominativa, valida 24 ore - ogni museo è visitabile 1 volta - € 9,00;

tessera nominativa, valida 3 giorni - ogni museo è visitabile 1 volta - € 15,00;

tessera nominativa annuale - ogni museo è visitabile senza limitazioni - € 30,00;

tessera nominativa annuale studenti - ogni museo è visitabile senza limitazioni - € 15,00 - in occasione di mostre o iniziative particolari l'ingresso è regolamentato di volta in volta;

tessera nominativa, valida 3 giorni + bus - € 15,00 - ogni museo è visitabile 1 volta - tessera in vigore fino ad esaurimento, sarà sostituita dalla tessera «carta della città»;

tessera nominativa 24 ore + bus - € 10,50 - ogni museo è visitabile 1 volta;

carta della città, valida 3 giorni - € 29,00 - tessera nominativa che consente l'accesso a tutti i musei inclusi nel progetto, l'acquario e una mostra - ogni museo è visitabile 1 volta;

carta della città + bus, valida 3 giorni - € 32,00 - tessera nominativa che consente l'accesso a tutti i musei inclusi nel progetto, l'acquario e una mostra - ogni museo è visitabile 1 volta.

Sulla vendita di almeno 100 card è consentito lo sconto compreso tra il 10 e il 30%.

La gestione delle carte musei e la ripartizione degli introiti tra le competenti Soprintendenze statali ed il comune di Genova è regolamentata da apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 220

04A03532

DECRETO 15 dicembre 2003.

Proroga dell'ingresso agevolato mediante l'utilizzo delle «carte musei» nelle sedi espositive statali del Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 4439 del 19 novembre 2003 con la quale la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali di Torino ha chiesto di approvare fino al 31 dicembre 2004 il progetto sperimentale concernente l'utilizzo delle card gestite dalla Associazione Torino Città Capitale Europea per l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali del Piemonte;

Sentito il parere del Comitato biglietti ingresso musei, che nella riunione del 10 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È approvato fino al 31 dicembre 2004 il progetto sperimentale di cui alla nota n. 4439 del 19 novembre 2003 della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Piemonte, concernente l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali della regione, comprendenti Palazzo Reale, il Museo di Antichità, il Museo Egizio, la Galleria Sabauda e l'Armeria Reale di Torino, i Castelli di Moncalieri, Racconigi, Agliè e Forte di Gavi.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 218

04A03536

DECRETO 15 dicembre 2003.

Ingresso agevolato mediante l'utilizzo delle «carte musei» nelle sedi espositive statali della Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingreso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 8548 del 1º dicembre 2003 con la quale la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali di Napoli ha chiesto di approvare a tempo indeterminato il progetto concernente l'utilizzo delle card gestite dalla società PIERRECI per l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali della Campania, già approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 2002;

Sentito il parere del Comitato biglietti ingresso musei, che nella riunione del 10 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È approvato a tempo indeterminato il progetto di cui alla nota n. 8548 del 1º dicembre 2003 della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Campania, concernente l'ingresso agevolato nelle sedi espositive statali della regione mediante l'utilizzo di card, comprendenti i musei statali di Napoli (Palazzo Reale, San Martino, Castel Sant'Elmo, Capodimonte, Museo archeologico nazionale, Pignatelli Cortes e Duca di Martina), l'area dei Campi Flegrei (Museo archeologico, Anfiteatro Flavio, Cuma, Terme di Baia), l'area di Santa Maria Capua Vetere (Anfiteatro campano, Museo dei Gladiatori, Mitreo, Museo antica Capua), Pompei, Ercolano, Oplonti, Scavi si Stabia, Boscoreale, Paestum, Padula, Scavi di Velia e Reggia di Caserta.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 219

04A03535

DECRETO 15 dicembre 2003.

Applicazione dei biglietti integrati per l'ingresso nelle sedi espositive di Firenze della Galleria degli Uffizi, del Museo del Bargello e della Galleria dell'Accademia, in occasione delle mostre realizzate nell'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il programma inerente le mostre che la Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino realizzerà nel corso del 2004, di cui alle note n. 18267, 18268, 18269 del 9 dicembre 2003, prevedendo l'applicazione dei seguenti biglietti integrati per la visita delle mostre e dei musei che le ospitano:

Galleria Uffizi: «Lo specchio di Alice» 6/4 - 31/8 2004: biglietto integrato € 9,50 (ridotto € 4,75);

Museo del Bargello: «Bindo Altoviti» 2/3-15/6/2004: biglietto integrato € 7,00 (ridotto 3,50);

Galleria Accademia: «L'arte a Firenze nell'età di Dante» 1/6-29/8/2004: biglietto intero € 9,50 (ridotto 4,75).

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 10 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

L'ingresso nelle sedi espositive di Firenze di seguito elencate e nei periodi in cui si svolgeranno le mostre a fianco di ciascuno descritte, è consentito dietro pagamento dei biglietti integrati sotto specificati:

Galleria Uffizi: «Lo specchio di Alice» 6/4 - 31/8 2004: biglietto integrato € 9,50 (ridotto € 4,75);

Museo del Bargello: «Bindo Altoviti» 2/3-15/6/2004: biglietto integrato € 7,00 (ridotto 3,50);

Galleria Accademia: «L'arte a Firenze nell'età di Dante» 1/6-29/8/2004: biglietto intero € 9,50 (ridotto 4,75).

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario delle mostre sono stabiliti in appositi atti convenzionali.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 217

04A03534

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Full Service» - società cooperativa a responsabilità limitata, in Barbara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 2 marzo 2004 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Full Service» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Barbara (Ancona),

costituita per rogito notaio dott. Federico Biondi di Senigallia (Ancona) in data 16 marzo 2001, repertorio n. 54862, registro imprese n. 02060030422 camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Ancona, BUSC n. 2874/296519.

Ancona, 4 marzo 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A03409

DECRETO 15 marzo 2004.

Scioglimento di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile - comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile - comma 1, parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti 12 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile - comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Società cooperative:

Apollo - con sede in Portici - costituita in data 22 gennaio 1969 per rogito notaio Canio Restaino - registro società 704/69 - REA 264691 - C.F. 00523720639; BUSC 4683;

Vitale - con sede in Quarto - costituita in data 19 aprile 1978 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - registro società 1063/78 - REA 311161 - C.F. 01528550633; BUSC 7702;

Azzurra 79 - con sede in Quarto - costituita in data 27 settembre 1979 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - registro società 2446/79 - REA 321025 - C.F. 01839580634; BUSC 8433;

Missouri - con sede in Quarto - costituita in data 3 ottobre 1979 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - registro società 2597/79 - REA 321227 - C.F. 01846980637; BUSC 8452;

La Rosa - con sede in Quarto - costituita in data 13 giugno 1980 per rogito notaio Vittorio Iazzetti - registro società 2484/80 - REA 327800 - C.F. 03268460635; BUSC 8924;

Pontina Data Sistema - con sede in Marano - costituita in data 10 ottobre 1980 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - registro società 3415/80 - REA 329708 - C.F. 03323360630 - BUSC 9014;

Edil Flora - con sede in Pozzuoli - costituita in data 29 settembre 1982 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - registro società 3788/82 - REA 344718 - C.F. 03914470632 - BUSC 10126;

COFINAM - con sede in Napoli - costituita in data 15 novembre 1983 per rogito notaio Elio Bellecca - registro società 5503/83 - REA 355176 - C.F. 04271100630 - BUSC 10615;

San Sebastiano - con sede in Gragnano - costituita in data 29 marzo 1984 per rogito notaio Adolfo Cannavaro - registro società 2375/84 - REA 358610 - C.F. 04410070637; BUSC 10840;

Bacoli 90 - con sede in Bacoli - costituita in data 14 gennaio 1986 per rogito notaio Amalia Rosaria Tucci Pace - registro società 2342/86 - REA 411981 - C.F. 04893080632 - BUSC 11625;

La Sapienza - con sede in Napoli - costituita in data 15 ottobre 1987 per rogito notaio Sabatino Santangelo - registro società 7496/87 - REA 442042 - C.F. 05412160631 - BUSC 12209;

Il Nuovo Espresso - con sede in Napoli - costituita in data 19 aprile 1989 per rogito notaio Alfonso Monda - registro società 3793/89 - REA 462367 - C.F. 05858490633; BUSC 12650.

Napoli, 15 marzo 2004

Il direttore: MORANTE

04A03531

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

Iscrizione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione del 12 marzo 2004, la denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, è iscritta quale denomi-

nazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) IGP ( )

Numero Nazionale del fascicolo: 05/2001

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali, indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, tel.: 06/4819968 - fax: 06/42013126 e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. *Associazione richiedente:*

2.1 *Nome: Associazione castanicoltori della Garfagnana;*

2.2 *Indirizzo: piazza Olindo Dini, 4—55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), tel. 0583641363;*

2.3 *Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( );*

3. *Tipo di prodotto: classe 1.6 - ortofrutticoli e cereali allo stato fresco o trasformati - farina di castagne;*

4. *Descrizione del disciplinare:*

(sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par.2);

4.1 *Nome: «Farina di Neccio della Garfagnana»;*

4.2 *Descrizione: farina ottenuta dalle castagne delle varietà di seguito elencate provenienti dall'area di cui al punto 4.3:*

Carpinese;
Pontecosi;
Mazzangaia;
Pelorosa;
Rossola;
Verdola;
Nerona;
Capannaccia.

Le principali caratteristiche della «farina di Neccio della Garfagnana» sono le seguenti:

granulometria: fine sia al tatto che al palato;
umidità max: 13%;
colore: dal bianco all'avorio scuro;
sapore: dolce con leggero retrogusto amarognolo;
profumo: di castagne;

4.3 *Zona geografica:*

La zona geografica interessata alla produzione di Farina di neccio della Garfagnana, comprende le aree dei comuni della provincia di Lucca di seguito elencati: Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Pieve Fosciana, San Romano di Garfagnana, Sillano, Piazza al Serchio, Minucciano, Camporgiano, Careggine, Fosciandora, Giuncugnano, Molazzana, Vergemoli, Vagli, Villa Collemandina, Gallicano, Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Bagni di Lucca;

4.4 *Prova dell'origine:*

La farina di Neccio, attualmente destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana. Infatti, si hanno citazioni da parte di diversi autori circa i pregi della farina di castagne nell'area di Lucca, la provincia dove si trova la Garfagnana, che in alcuni casi sostituisce addirittura quella di cereali. Per fare dei riferimenti concreti basti citare che il comune di Barga a partire dall'anno 1360 emise disposizioni severe in merito alla raccolta e all'esportazione dei frutti del castagno e addirittura impose un dazio sulla farina di neccio (castagne). Inoltre l'amministrazione della città di Lucca si dotò di una legge specifica a tutela dei castagneti e della farina di neccio già nel 1489, a dimostrazione dell'importanza che detti prodotti rivestivano per le popolazioni locali. Carlo Roncaglia, nella statistica del 1847 relativa alla provincia della Garfagnana, valuta in due milioni il patrimonio di castagni e rileva che i prodotti, nello specifico castagne e relativa farina, suppliscono le carenze di cereali rispetto alle esigenze della popolazione locale. Per garantire la tracciabilità del prodotto, l'organismo di controllo istituirà elenchi dei produttori, dei metati, dei mulini nei quali avviene la lavorazione del prodotto;

4.5 *Metodo di ottenimento:*

Trattandosi di un prodotto della silvicoltura che non consente di intervenire con particolari tecniche agronomiche, si condizionano i requisiti qualitativi dei frutti limitando la densità di impianto ad un numero di piante per ettaro non superiore a 150.

Le castagne prodotte vengono fatte essiccare in tradizionali strutture denominate metati. L'essiccazione avviene a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno. Le castagne vengono immesse nel metato in quantità tali da formare uno strato compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 90 centimetri, in modo che l'umidità possa evaporare senza creare ristagni all'interno di esso, che causerebbero processi chimici tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli.

Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a 40 giorni, le castagne vengono sbucciate, con le tradizionali macchine a battitori, ventilate a macchina o con tecniche tradizionali (elevazione contro vento del materiale con strumenti manuali) e ripassate a mano per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne crude non può superare il 30 % in peso. I mulini provvedono alla trasformazione delle castagne secche in «Farina di Neccio mediante macine di pietra».

Il mulino non potrà macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla elevata velocità di lavorazione, conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana;

4.6 *Legame:*

La natura stessa del castagno, quale essenza forestale, dimostra un legame con il territorio a prescindere dalla presenza dell'uomo e dalle attività poste in essere per lo sfruttamento intensivo dell'essenza stessa.

In termini generali è da sottolineare che il castagno è presente in aree con condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli. Infatti è cosa ardua introdurre il castagno in nuove aree, pur con condizioni pedoclimatiche simili a quelle di origine, se esso non è presente allo stato spontaneo.

In merito alla provincia di Lucca ed in particolare alla Garfagnana, numerosi documenti evidenziano l'influenza positiva che fin dall'antichità hanno esercitato il castagno e i relativi frutti, in termini economici ed alimentari, in favore delle popolazioni locali. Questo ha fatto si che l'uomo instaurasse un legame privilegiato con tale specie vegetale per poterne sfruttare al massimo i prodotti.

Limitando le considerazioni esclusivamente alla farina di castagne, nella fattispecie «farina di Neccio della Garfagnana» è opportuno sottolineare, che la lavorazione che il prodotto richiede ha da tempi lontani impegnato l'uomo a realizzare opere che consentissero di agevolare le operazione di trasformazione. Riscontriamo così sul territorio la presenza di molte strutture usate per l'essiccazione delle castagne, i metati, e per la macinatura delle stesse.

Secondo stime approssimative nell'area considerata si calcola che nel 1950 i metati fossero circa 5000, mentre nel 1800 erano presenti circa 245 mulini.

Queste strutture hanno caratteristiche architettoniche e strutturali particolari tanto che sia nel disciplinare che nei regolamenti edilizi comunali esistono vincoli affinché le stesse possano essere preservate come espressione della cultura locale ed a manifestazione del legame con l'ambiente.

Un altro aspetto di rilievo è sicuramente quello che evidenzia quanto la farina di neccio abbia condizionato la cucina locale. Infatti tra le ricette tipiche troviamo la polenta di farina di neccio, i manafregoli (farina di neccio cotta con il latte), il castagnaccio (pizza al forno ottenuta con farina di neccio, olio, noci e pinoli) per concludere con quello che potremmo definire il pane della Garfagnana che prende il nome di «Neccio» prodotto con farina, acqua e sale.

4.7 *Struttura di controllo:*

nome: A.I.A.B. - Associazione Italiana Agricoltura Biologica;

indirizzo: Strada Maggiore n. 29 - 40125 Bologna;

4.8 *Etichettatura:*

Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., può essere commercializzata soltanto dopo il primo giorno di dicembre. I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., certificata come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della»Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. può essere venduta dal produttore solo confezionata in sacchetti trasparenti inseriti in una fascia di protezione di cartone. Le confezioni, saranno da 500 grammi e da 1 chilogrammo. Per forniture a ristoranti, pasticcerie ed altri trasformatori è consentito commercializzare la confezione di 12 chilogrammi in due sacchi trasparenti e sigillati da 6 kg cadauno sempre inscatolati.

Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

A) «Farina di Neccio della Garfagnana», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione Origine Protetta» (D.O.P.) e dal logo che costituisce parte integrante del disciplinare;

B) nome cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

C) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

L'Etichetta deve altresì contenere il logo europeo della D.O.P. così come definito dal Reg. C.E. n. 1726/98.

In etichetta è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelta», «selezionata» e similari. È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni relative al produttore e al luogo di confezionamento.

Ovale 80X40 mm

Bordo ovale 0,5 mm

Scritta centrata nell'ovale

(Commercial Script BT)

F-N = 40 punti h = 8,7 mm

G = 46 punti h = 9,7 mm

(Times New Roman BT)

FARINA DI NECCIO = 17 punti h = 4,1 mm

DELLA = 11 PUNTI h = 2,5 mm

GARFAGNANA = 17 PUNTI h = 4,1 mm

Pantone process black-2C

Pantone 161C

4.9 *Condizioni nazionali:*

Parte riservata alla commissione

n. CE:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA «FARINA DI NECCIO DELLA GARFAGNANA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» è riservata alla farina dolce di castagne ottenute da alberi di castagno (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La Farina di Neccio della Garfagnana è prodotta con metodi e tecnologie tradizionali tipiche locali, utilizzando castagne, seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati nell'area delimitata al successivo art. 3, e ottenuta mediante la trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varietà:

Carpinese;

Pontecosi;

Mazzangaia;

Pelosora;

Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;

Verdola: verdarella, verdona;

Nerona: gragnanello, bocca storta, morona;

Capannaccia: capannaccina, insetina.

Più quelle varietà di castagne sempre delle stesse zone di origine di cui all'art. 3, ma con denominazioni puramente locali.

Art. 3.

L'area di provenienza delle castagne dove altresì insistono i metati e i mulini per la trasformazione in Farina di Neccio della Garfagnana, nonché gli impianti di confezionamento, è individuabile nella seguente zona della provincia di Lucca:

comune di Castelnuovo di Garfagnana;

comune di Castiglione Garfagnana;

comune di Pieve Fosciana;

comune di San Romano di Garfagnana;

comune di Sillano;

comune di Piazza al Serchio;

comune di Minucciano;

comune di Camporgiano;

comune di Careggine;

comune di Fosciandora;

comune di Giuncugnano;

comune di Molazzana;

comune di Vergemoli;

comune di Vagli;

comune di Villa Collemandina;

comune di Gallicano;

comune di Borgo a Mozzano;

comune di Barga;

comune di Coreglia Antelminelli;

comune di Bagni di Lucca;

comune di Fabbriche di Vallico.

Tale area in un unico corpo si estende per circa ha 90.657.

Art. 4.

La farina di Neccio, attualmente destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana. Per questo l'uso del prodotto è fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito grossi spazi nella cucina tradizionale della zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale e tradizionale si assicurerà un futuro a questo prodotto visto che i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la scomparsa nel giro di qualche decennio.

Pertanto, dovrà essere assicurato il mantenimento di elementi tradizionali anche nel processo di produzione in modo che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. Si dovrà pertanto prestare cura anche alla realizzazione o ristrutturazione dei metati, caratteristici essiccatoi delle castagne a due piani, realizzati con pietrame, calce e sabbia e dei mulini che dovranno avere macine di pietra e strutture conformi alle tipologie architettoniche locali.

Art. 5.

I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono avere una densità di piante in produzione non superiore alle 150 per ettaro.

I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel precedente articolo devono essere situati nella zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche da trasformare in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.

Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui all'art. 3 e riconducibili alle varietà di cui all'elenco dell'art. 2 devono essere essiccate nei metati tradizionali. L'essiccazione deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno. Le castagne devono essere immesse nel metato in quantità tali da formare uno strato compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 90 centimetri, in modo che l'umidità possa evaporare onde non creare ristagni all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli.

Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a quaranta giorni, le castagne dovranno essere pulite dallo loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne crude non può superare il 30% in peso.

Il mulino non potrà macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla elevata velocità di lavorazione delle macine stesse, conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche: fine sia al tatto che al palato, umidità massima del 13%, colore che può variare dal bianco all'avorio scuro, sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo, profumo di castagne.

I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto con la D.O.P. «Farina di Neccio della Garfagnana» sono tenuti ad iscrivere i loro castagneti in un elenco gestito dall'organismo di controllo accreditato dalla norma EN 45011.

Le domande di iscrizione dei castagneti nell'elenco devono contenere gli estremi atti ad individuare la proprietà e/o il possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il numero di foglio, mappa e la partita catastale, le superfici a castagneto, il numero di piante ad ettaro e le varietà presenti. Tali domande devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.

La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1º ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

I produttori aventi i castagneti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo devono dichiarare al soggetto gestore dell'elenco: il metato presso il quale avverrà l'essiccazione, la quantità di castagne fresche poste ad essiccare, il giorno di inizio dell'essiccazione e la resa finale in castagne secche e il mulino presso il quale avverrà la molitura.

Il mugnaio avente il mulino iscritto nell'apposito elenco deve dichiarare al soggetto gestore dell'albo, per ogni partita: il produttore, il periodo di molitura e il quantitativo di farina prodotta.

Il metato e il mulino dovranno essere scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma.

La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo di proprietà e/o di possesso, il comune e la località di ubicazione degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e.

I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono essere adibiti esclusivamente alla molitura delle castagne.

La domanda di richiesta di iscrizione per i metati ed i mulini deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende adibire le strutture alla trasformazione del prodotto da commercializzare con il marchio «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.

Art. 6.

I produttori di castagne nonché i gestori di metati e mulini dovranno essere iscritti in un apposito elenco gestito dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata all'Organismo di controllo la denuncia di produzione di castagne fresche raccolte relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da parte di un produttore può essere fatta in più volte, e l'Organismo di controllo rilascerà, di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato dopo avere verificato la corrispondenza all'elenco.

Art. 7.

La verifica di rispondenza delle modalità produttive e del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conforma a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.», potrà essere commercializzata soltanto dopo il primo giorno di dicembre.

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

la «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.», certificata come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori della «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.», siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.», consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

La «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.» può essere venduta dal produttore solo confezionata in sacchetti trasparenti inseriti in una fascia di protezione di cartone. Le confezioni saranno da 500 grammi e da 1 chilogrammo. Per forniture a ristoranti, pasticcerie ed altri trasformatori è consentito commercializzare la confezione di 12 chilogrammi in due sacchi trasparenti e sigillati da 6 kg cadauno sempre inscatolati.

Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

A) «Farina di Neccio della Garfagnana», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione Origine Protetta» (D.O.P.) come dall'allegato che fa parte integrante del disciplinare;

B) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

C) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

L'etichetta deve altresì contenere il logo europeo della D.O.P. così come definito dal reg. C.E. n. 1726/98.

In etichetta è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelta», «selezionata» e similari. È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni relative al produttore e al luogo di confezionamento.

04A03510

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

Iscrizione della denominazione «Carciofo di Paestum» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che con regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione del 12 marzo 2004, la denominazione «Carciofo di Paestum» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa dell'indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa dell'indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Carciofo di Paestum» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP ( ) IGP (X)

Numero nazionale del fascicolo: 01/2002

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel: 06-4819968 - fax: 06-42013126 - e-mail: qualita@politiche agricole.it

2. *Organismo richiedente:*

2.1 nome: Cooperativa Paestum;

2.2 indirizzo: via Spinazzo - 84063 Paestum (Salerno) - tel. 0828721004;

2.3 composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. *Tipo di prodotto:*

Classe 1.6 ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati - Cynara scolimus L. «Carciofo Romanesco» biotipo Tondo di Paestum.

4. *Descrizione del disciplinare:*

(sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).

4.1 *Nome:*

«Carciofo di Paestum».

4.2 *Descrizione:*

L'Indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» designa i capolini dei biotipi riferibili al tipo «Romanesco», anche detto «Tondo di Paestum».

Il prodotto deve avere i seguenti requisiti:

pezzatura media (non più di 4 capolini con gambo per kg. di prodotto);

capolini di forma sub-sferica, compatta, con caratteristico foro all'apice; con diametro della sezione massima trasversale compreso tra 8.5 e 10.5 cm di diametro della sezione massima longitudinale compreso tra 7.5 e 12.5 cm, e con rapporto tra i due compreso tra 0.9 e 1.2;

colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;

brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;

brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;

peduncolo di lunghezza inferiore a 10 cm.

4.3 *Zona geografica:*

La zona di produzione del «Carciofo di Paestum» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno: Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre. La zona è delimitata dettagliatamente nel disciplinare di produzione.

4.4 *Prova dell'origine:*

La diffusione del carciofo nella valle del Sele risale alla fine degli anni 20 grazie alle vaste opere di bonifica e di profonda trasformazione agraria apportata dalla riforma fondiaria. Tracce della presenza del carciofo nella piana del Sele sono segnalate già nel 1811 dalle statistiche del Regno di Napoli (Cassese 1955) e nel 1949 dalle memorie di geografia economica di Migliorini. La descrizione più approfondita della diffusione, dell'importanza e potenzialità della coltivazione del carciofo nella Piana del Sele è stata fatta dal Bruni nel 1960, che fa riferimento al Carciofo di Castellammare come varietà coltivata, citata in seguito da altri autori come sinonimo della nuova denominazione «Carciofo tondo di Paestum». I primi coltivatori di questa specie furono agricoltori del napoletano che trasferitisi nella zona, impiantarono i «carducci» (talee di carciofo) proprio nei campi adiacenti i famosi templi di Paestum.

In Campania, nel 1929 la superficie coltivata a carciofo era di 818 ha, per una produzione di 80.566 q.li con una media di 98,5 q.li/ha.

Successivamente, dopo la seconda guerra mondiale, si è avuto un notevole incremento di questa coltura tanto che, nel quinquennio 1962-66 la superficie media interessata a carciofo passò a 2.782 ha proprio grazie all'incremento di superficie nell'area del «Carciofo di Paestum».

Jannacone nel 1997 evidenziava: «È da notare che in Campania il carciofo è quasi completamente scomparso dalle aziende delle tradizionali aree agricole per trasferirsi in altre, soprattutto in Pianura del Sele». Attualmente la superficie investita a carciofo si attesta su 2300 ha di cui l'80% nella piana del Sele.

Oggi il prodotto rappresenta una produzione di punta nell'area considerata anche grazie alla notorietà acquisita. Pertanto, per evitare imitazioni ed usurpazioni della denominazione verrà garantita la rintracciabilità del prodotto, grazie ad un elenco dei terreni coltivati dei produttori e delle produzioni che saranno controllati da un apposito organismo.

4.5 *Metodo di ottenimento:*

La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una aratura profonda, un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza organica, una o due erpicature ed un definitivo livellamento della superficie.

Successivamente avviene il trapianto, tra il 15 di luglio e il 31 di agosto utilizzando piantine con pane di terra allevate in alveoli, provenienti da vivai propri o specializzati, oppure tra il 1º settembre e il 30 settembre utilizzando carducci prelevati direttamente dalle piante madri.

La carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non più di tre anni.

Le forme di coltivazione devono essere quelle in uso generalizzato nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm tra le file e di 80-90 cm sulla fila per un investimento massimo di 10.000 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1º febbraio al 20 maggio.

La produzione unitaria massima di «Carciofo di Paestum» è fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.

Le operazioni di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo le tecniche già acquisite localmente, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione del «Carciofo di Paestum». Ai fini dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita, il prodotto può essere conservato in locali idonei ed eventualmente a temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un tempo massimo di 72 ore.

4.6 *Legame:*

Le condizioni pedo-climatiche dell'area, caratterizzate da un clima tipicamente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati caldo-asciutte e i terreni profondi e fertili creati dai depositi alluvionali del fiume Sele, hanno favorito la coltivazione del carciofo da tempi immemorabili. In tempi più recenti il carciofo ha assunto importanza di coltura da reddito, cosa che ha favorito un notevole incremento delle superfici coltivate e una notevole specializzazione in materia da parte dei produttori locali.

Il «Carciofo di Paestum» si distingue rispetto ad altre produzioni carcioficole per le sue innumerevoli qualità e caratteristiche tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore gradevole), frutto di una accurata tecnica di coltivazione messa a punto dagli agricoltori della Piana del Sele. È un tipo locale proveniente dal gruppo dei carciofi di tipo Romanesco. Da questi si contraddistingue per una serie di caratteristiche peculiari conferitegli dall'ambiente di coltivazione. Innanzitutto la precocità che consente al «Carciofo di Paestum» di essere presente sul mercato già dal mese di febbraio prima di ogni altro tipo di carciofo del tipo Romanesco. Inoltre, la precocità, in rife-

rimento al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima fresco e piovoso, conferisce maggiore tenerezza e delicatezza ai capolini in particolare alla parte basale delle brattee ed al ricettacolo più carnoso e più gustoso, caratteristiche importanti per le svariate destinazioni culinarie. Le caratteristiche del carciofo restano pressoché invariate nelle corso dei cicli produttivi, in quanto gli agricoltori hanno messo a punto diversi accorgimenti colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che si possono verificare tra diverse annate agrarie.

4.7 *Struttura di controllo:*

Nome: IS.ME.CERT.;

Indirizzo: sede sociale c/o ERSAC via del Parco M.C. di Savoia - 80122 Napoli.

4.8 *Etichettatura:*

L'immissione al consumo del «Carciofo di Paestum» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24.

sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

a) «Carciofo di Paestum» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

I caratteri di cui alla lettera *b)* devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera *a)*;

d) il simbolo grafico di cui all'allegato *B*, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta.

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Carciofo di Paestum IGP» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Carciofo di Paestum» IGP certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Carciofo di Paestum» IGP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum» IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva del «Carciofo di Paestum IGP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

All'indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta.

4.9 *Logo:*

Con la creazione del logotipo I.G.P. «Carciofo di Paestum» ai sensi del regolamento CEE 2081/92 si è voluto richiamare il legame stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Paestum) dove è stato per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico è, infatti, composto da una immagine del Tempio di Nettuno sito a Paestum circondato da un cielo di colore (cyan 80% e magenta 25%) e conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e da piccoli spicchi di vegetezione la cui difformità varia da un composto di:

cyan = 40%;

magenta = 40%;

giallo = 70%;

nero = 40%;

con una oscillazione a calare del 30% di magenta e del 25% di nero.

L'immagine del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma ovale e racchiusa esternamente da una bordatura costituita da una doppia linea (interna di colore nero ed esterna di colore pantone green CVP). La doppia linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato superiore dell'ovale stesso da una dicitura «Carciofo di Paestum» di colore nero e di carattere «Times».

Nella parte basso/centrata dell'immagine del tempio è incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del carciofo di Paestum il cui gambo si interrompe sulla linea di bordatura esterna di colore pantone green CPV.

Entrambe le immagini (Tempio di Nettuno e Carciofo di Paestum) sono state create attraverso la sovrapposizione di quattro colori chiamata «Quadricromia», la quale è costituita dai colori basilari denominati: cyan - magenta - giallo - nero.

Per la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «CARCIOFO DI PAESTUM» INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta, (I.G.P.) «Carciofo di Paestum» è riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» designa i capolini dei biotipi riferibili al tipo «Romanesco», anche detto «Tondo di Paestum», prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del «Carciofo di Paestum» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno: Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre. Più precisamente il confine dell'area interessata inizia a Sud dalla strada che, a partire dall'intersezione tra il Mar Tirreno ed il Fiume Solofrone (Carta I.G.M. 1:25000 di Agropoli Foglio 198 III Sud Ovest), giunge alla Stazione di Ogliastro Cilento e, da qui, prosegue verso Est costeggiando la località Tempa della Monaca e Mattine, attraversa la località Piscone fino ad incrociare il vallone San Pietro in corrispondenza del confine comunale tra Agropoli ed Ogliastro Cilento; prosegue, quindi, incrociando il confine comunale tra Ogliastro Cilento e Cicerale, passa nei pressi delle località Terzerie, Ficocelle e San Felice dove abbandona la suddetta via seguendo la curva a quota 49, passando, prima, al di sotto del torrente la Mola poi, risalendo verso Nord, incrocia il suddetto torrente entrando nel territorio comunale di Giungano. Qui imbocca la via che passa in prossimità delle località San Giuseppe e Convingenti, attraversa il vallone Tremonti, costeggia la località Lampione, si immette sulla strada che da Giungano porta alla Strada Statale n. 18 percorrendola per breve tratto e, quindi, devia lungo la via che costeggia Terra Lunga attraversando il confine comunale con Capaccio, passa per la località C.se Picilli, poi per la località Cannito e la località Font. Strazzano e, quindi, discende lungo il sentiero che attraversa il vallone Cannito e giunge ad immettersi sulla vecchia strada Cilentana in corrispondenza della località Pisciolo. Da qui prosegue (Carta I.G.M.

1:25000 di Paestum Foglio 198 III Nord Ovest), sempre lungo la strada Cilentana, passando per Chiumara, ed all'altezza di Gian Cesare, risale a monte fino ad immettersi, all'altezza del Km 2, sulla Strada Provinciale n. 13. Da qui discende fino alla località Pietrale immettendosi sulla Strada Statale n. 166 degli Alburni, in prossimità del Km 3. Prosegue lungo questa via fino ad incrociare, oltrepassato il Km 5, il confine comunale tra Roccadaspide e Capaccio in prossimità di Seude di Rocca. Prosegue lungo il suddetto confine comunale, devia su strada che conduce, dopo breve tratto, alla strada che coincide con il confine comunale tra Capaccio ed Albanella, passando al di sotto di C.se Torre, di Masseria Scigliati congiungendosi con la via Consortile. Segue la via Consortile, attraversa la località Fravita fino a raggiungere l'abitato di Matinella del comune di Albanella (Carta I.G.M. 1:25000 di Persano Foglio 198 IV Sud Ovest). Prosegue lungo la continuazione della stessa via fino a superare il Ponte la Cosa entrando nel comune di Altavilla Silentina e raggiunge (Carta I.G.M. 1:25000 di Altavilla Silentina Foglio 198 IV Sud Est) dopo un tratto pressoché rettilineo, l'abitato di Cerrelli. Dall'abitato di Cerrelli, imbocca la via che porta al Ponte sul Calore entrando nel comune di Serre e prosegue verso Ovest lungo la stessa via fino ad incrociare (Carta I.G.M. 1:25000 di Campagna Foglio 198 IV Nord Est) la Strada Statale n. 19 delle Calabrie.

Il confine prosegue lungo la suddetta strada passando sul Ponte Sele, entra nel comune di Campagna, e, sempre lungo la Strada Statale n. 19, passa in prossimità a masseria S. Vito, quindi di San Paolo e, sempre proseguendo lungo la Statale n. 19, entra nel comune di Eboli, oltrepassa il fosso del Telegro (Carta I.G.M. di Eboli 1:25000 Foglio 198 Nord Ovest), passa in prossimità della Madonna della Catena e dell'abitato di Eboli. Prosegue, sempre lungo la suddetta strada, fino all'abitato di Battipaglia. Da qui imbocca la Strada Statale n. 18 all'altezza della Masseria Barra. Prosegue la suddetta strada fino al centro dell'abitato di Bellizzi (Carta I.G.M. 1:25000 di Pontecagnano Faiano Foglio 197 I Nord Est).

Qui imbocca la Strada Statale n. 164 delle Croci di Acerno (Carta I.G.M. 1:25000 di Eboli) e, all'altezza del Km 3 della suddetta strada, devia verso la Strada Provinciale San Vito - Pagliarone.

Percorre, entrando nel comune di Montecorvino Pugliano, la suddetta strada sfiorando C. Salerno e C. Alfano; passa, poi, sotto l'abitato di San Vito (Carta I.G.M. 1:25000 di Pontecagnano Faiano) e prosegue costeggiando le località Longobardo; a questo punto devia sulla strada che dalla località Longobardo raggiunge Pontirotti entrando nel comune di Pontecagnano Faiano, passa sotto la masseria Cacciabene, attraversa la località Scontrafate e, quindi, si immette lungo questa strada di collegamento tra Faiano e Sant'Antonio a Picenza; continua lungo questa strada attraversando la località Conforti, quindi devia sulla strada che conduce a Trivio Granata. Da questa strada devia nuovamente, passando al di sotto della località Pollice, fino a congiungersi con la strada Statale n. 18 Tirrena Inferiore all'altezza del km 65. Il confine, poi, attraversa l'abitato di Pontecagnano Faiano fino ad incrociare il corso del Fiume Picentino che segue fino al Mar Tirreno.

Da qui, procedendo verso Sud, il confine è segnato dal Mar Tirreno sino al punto di intersezione con il Torrente Solofrone passando per le carte I.G.M. di Pontecagnano Faiano, Aversana, Foce Sele, Paestum e Agropoli.

Tutta l'area delimitata sopra è riportata nell'allegato *A*, costituito da cartine I.G.M. in scala 1:25.000.

Art. 4.

Le condizioni climatiche dell'area, ideali per la coltivazione del carciofo di Paestum (clima tipicamente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati caldo-asciutte), hanno favorito la forte presenza della coltura da tempi immemorabili. Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione li troviamo evidenti nel gran numero di piatti a base di carciofo che caratterizzano la cucina locale, e nell'elevato grado di specializzazione dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate di generazione in generazione. Per questo prodotto tipico verrà garantita la rintracciabilità mediante la creazione di un elenco di produttori che saranno soggetti alle verifiche da parte dell'organismo di controllo.

Gli stessi impianti per la lavorazione del «Carciofo di Paestum I.G.P», sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato dallo stesso organismo di controllo.

Art. 5.

La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una aratura profonda, un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza organica, una o due erpicature ed un definitivo livellamento della superficie.

Successivamente avviene il trapianto, tra il 15 di luglio e il 31 di agosto utilizzando piantine con pane di terra allevate in alveoli, provenienti da vivai propri o specializzati, oppure tra il 1° settembre e il 30 settembre utilizzando carducci prelevati direttamente dalle piante madri.

Negli impianti già esistenti devono essere effettuate delle erpicature tra le file per arieggiare il terreno e procedere con l'irrigazione verso metà agosto per consentire il risveglio vegetativo della carciofaia.

La carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non più di tre anni.

Le forme di coltivazione devono essere quelle in uso generalizzato nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm tra le file e di 80-90 cm sulla fila per un investimento massimo di 10.000 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1° febbraio al 20 maggio.

La produzione unitaria massima di «Carciofo di Paestum» è fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.

Le operazioni di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo le tecniche già acquisite localmente, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione del Carciofo di Paestum indicata nel precedente art. 3. Ai fini dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita, il prodotto può essere conservato in locali idonei ed eventualmente a temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un tempo massimo di 72 ore.

Il prodotto recante la I.G.P. «Carciofo di Paestum», allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

pezzatura media (non più di 4 capolini con gambo per Kg di prodotto);

capolini di forma sub-sferica, compatta, con caratteristico foro all'apice; con diametro della sezione massima trasversale compreso tra 8.5 e 10.5 cm di diametro della sezione massima longitudinale compreso tra 7.5 e 12.5 cm, e con rapporto tra i due compreso tra 0.9 e 1.2;

colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;

brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;

brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;

peduncolo di lunghezza inferiore a 10 cm.

Il prodotto, per essere immesso al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

deve essere ottenuto secondo le tecniche locali tradizionali già acquisite dai produttori. È ammesso l'uso di cocci di terracotta per la protezione dei capolini;

non sono ammessi trattamenti con fitoregolatori (gibberelline), comunque somministrati.

Art. 6.

Il «Carciofo di Paestum» si distingue rispetto ad altre produzioni carcioficole per le sue innumerevoli qualità e caratteristiche tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore gradevole), frutto di una accurata tecnica di coltivazione messa a punto dagli agricoltori della Piana del Sele. È un tipo locale proveniente dal gruppo dei carciofi di tipo Romanesco. Da questi si contraddistingue per una serie di caratteristiche peculiari conferitegli dall'ambiente di coltivazione. Innanzitutto la precocità che consente al Carciofo di Paestum di essere presente sul mercato già dal mese di febbraio prima di ogni altro tipo di carciofo del tipo Romanesco. Inoltre, la precocità, in riferimento al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato

da un clima fresco e piovoso, conferisce maggiore tenerezza e delicatezza ai capolini in particolare alla parte basale delle brattee ed al ricettacolo più carnoso e più gustoso, caratteristiche importanti per le svariate destinazioni culinarie. Le caratteristiche del carciofo restano pressoché invariate nel corso dei cicli produttivi, in quanto gli agricoltori hanno messo a punto diversi accorgimenti colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che si possono verificare tra diverse annate agrarie.

Art. 7.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo di controllo rispondente ai requisiti di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

L'immissione al consumo del «Carciofo di Paestum» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24;

sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

a) «Carciofo di Paestum» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

I caratteri di cui alla lettera *b)* devono essere di dimensioni inferiori almeno del 50% rispetto a quelli della lettera *a)*;

d) il simbolo grafico di cui all'allegato *B*, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta;

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il «Carciofo di Paestum I.G.P», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Carciofo di Paestum I.G.P», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Carciofo di Paestum I.G.P», siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum» IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva del «Carciofo di Paestum I.G.P», consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

All'Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

Art. 9.

Con la creazione del logotipo I.G.P. «Carciofo di Paestum» ai sensi del regolamento CEE 2081/92 si è voluto richiamare il legame stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Paestum) dove è stato per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico è, infatti, composto da una immagine del Tempio di Nettuno sito a Paestum circondato da un cielo di colore (cyan 80% e magenta 25%) e conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e da piccoli spicchi di vegetezione la cui difformità varia da un composto di:

cyan = 40%;

magenta = 40%;

giallo = 70%;

nero = 40%;

con una oscillazione a calare del 30% di magenta e del 25% di nero.

L'immagine del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma ovale e racchiusa esternamente da una bordatura costituita da una doppia linea (interna di colore nero ed esterna di colore pantone green CVP). La doppia linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato superiore dell'ovale stesso da una dicitura «Carciofo di Paestum» di colore nero e di carattere «Times».

Nella parte basso/centrata dell'immagine del tempio è incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del carciofo di Paestum il cui gambo si interrompe sulla linea di bordatura esterna di colore pantone green CPV.

Entrambe le immagini (Tempio di Nettuno e Carciofo di Paestum) sono state create attraverso la sovrapposizione di quattro colori chiamata «quadricromia», la quale è costituita dai colori basilari denominati: cyan - magenta - giallo - nero.

Per la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.

04A03511

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 marzo 2004.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Rinascita Vomano», in Montorio al Vomano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che dal verbale di ispezione straordinaria del 15 ottobre 2002 e del successivo accertamento ispettivo del 4 aprile 2003 sono emerse gravi irregolarità nei confronti della cooperativa «Rinascita Vomano», con sede in Montorio al Vomano (Teramo);

Viste le controdeduzioni prodotte sia dal presidente della cooperativa che dal socio Scacchia;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Rinascita Vomano», con sede in Montorio al Vomano, codice fiscale 00642330674, costituita in data 29 maggio 1986, a rogito notaio dott. Eugenio Giannella.

Art. 2.

L'avv. Francesca Giardini, nata a Sant'Elpidio a mare (Ascoli Piceno) il 3 settembre 1972, codice fiscale GRDFNC75P43I324Y, residente in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) in via Monturanese n. 825, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 15 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03410

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 febbraio 2004.

Rettifica al decreto n. 838 del 7 agosto 2001 relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale n. 838 del 7 agosto 2001, con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto S 452-P presentato dalla società C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche Fiat e dalla società Stmicroeletronics S.r.l.;

Considerato che con nota pervenuta in data 28 giugno 2002 la società C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche Fiat e la società Stmicroeletronics hanno chiesto una variante progettuale;

Ritenuta l'esigenza di acquisire un supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico in merito alla fattibilità della suddetta variante;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico in data 25 luglio 2003;

Visto il parere favorevole del Comitato in merito alla variante delle attività progettuali e allo spostamento dell'ultimazione delle attività di sei mesi, nella seduta del 16 settembre 2003;

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova determinazione del contributo massimo concedibile sulla base dei nuovi costi ammissibili;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

proponenti: C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche Fiat Orbassano (Torino) ed Stmicroeletronics S.r.l. Agrate Brianza (Milano); (classificate grandi imprese).

Progetto: S 452-P.

Titolo del progetto: controllo di sistemi a celle a combustibile per autotrazione.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 7.823.970,00, di cui a carico di C.R.F. S.C.P.A.:

in zona non eleggibile € 0.00;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* € 494.770,00;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* € 5.496.130,00;

in zona obiettivo 2 e 5 *b* € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 5.990.900.00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 5.090.000,00 per ricerca industriale;

€ 900.700,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 4.147.730,00;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.382.580,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,65%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,23%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%;

di cui a carico di Stmicroeletronics S.r.l.:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* € 1.833.070,00;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 e 5 *b* € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.833.070,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.483.160,00 per ricerca industriale;

€ 349.910,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.343.190,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 447.730,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,23%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,28%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata complessiva del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° gennaio 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

L'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

L'importo di € 7.823.970,00 di cui all'art. 1 del presente decreto grava sull'impegno di spesa già assunto con decreto n. 838 del 7 agosto 2001.

Con successivo decreto si provvederà a disporre il disimpegno del minore importo, pari ad € 755.607,00, rispetto all'impegno assunto con il suddetto decreto n. 838 del 7 agosto 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03541

DECRETO 5 marzo 2004.

Rettifica al decreto n. 156 del 2 agosto 2002, relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori:

Visto il decreto direttoriale n. 156 del 2 agosto 2002, con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto S 5l9-P presentato dalla ditta: Laboratori Plants di Coletta Luisa;

Considerato che con note pervenute in data 15 aprile 2003 ed in data 2 luglio 2003 la ditta Laboratori Plants di Coletta Luisa, ha chiesto una rimodulazione del suddetto progetto S 519-P;

Ritenuta l'esigenza di acquisire un supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico e dell'isituto di credito;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico in data 24 giugno 2003 successivamente modificato in data 5 settembre 2003;

Visto il supplemento istruttorio da parte dell'istituto di credito in data 20 gennaio 2004;

Acquisito il parere favorevole del Comitato in merito alla rimodulazione del progetto con conseguente variazione delle condizioni finanziarie a cui subordinare la stipula del contratto ed inoltre il parere favorevole relativamente alla durata del progetto in argomento;

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova determinazione del contributo massimo concedibile sulla base dei nuovi costi ammissibili con contestuale modulazione delle condizioni finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: Laboratori Plants di Coletta Luisa - Giammoro Pace del Mela (Messina) - (classificata piccola media impresa); progetto: S 519-P.

Titolo del progetto: valutazione dei livelli xenobiotici presenti nel territorio della provincia di Messina.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 309.000,00 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)* € 309.000,00;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 e 5 *b* € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 309.000,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 199.000,00 per ricerca industriale;

€ 110.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 212.580,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 106.290,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,10%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,79%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,80%.

Durata del progetto: 17 mesi a partire dal 15 marzo 2003.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° settembre 2003.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,

ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: la stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento di mezzi freschi, da parte del titolare, per un importo pari ad € 130.000,00 quale importo del patrimonio netto.

L'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

Per effetto del presente decreto l'impegno di spesa assunto con decreto n. 540 del 23 aprile 2002 diminuisce di € 309.440,00.

Con successivo provvedimento si provvederà al disimpegno della suddetta somma pari ad € 309.440,00.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03540

DECRETO 25 marzo 2004.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia con sede in Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001, con il quale l'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Roma da via Calavino n. 45 a via Calavino n. 46;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 febbraio 2004 trasmessa con nota 218 del 1° marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», abilitato con decreto in data 2 agosto 2001, ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire il predetto corso da via Calavino n. 45 a via Calavino n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03503

DECRETO 25 marzo 2004.

Autorizzazione all'«Istituto di psicologia clinica Rocca-Stendoro» abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia con sede in Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto di psicologia clinica Rocca-Stendoro» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede di Milano da via Sant'Orsola n. 5 a piazza C. Massaia n. 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 febbraio 2004 trasmessa con nota 218 del 1º marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di psicologia clinica Rocca-Stendoro», abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Sant'Orsola n. 5 a piazza C. Massaia n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03504

DECRETO 25 marzo 2004.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia analitica» abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia con sede in Firenze.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto di psicoterapia analitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede di Firenze da via Masaccio n. 175 a via G.B. Amici n. 17;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 febbraio 2004 trasmessa con nota 218 del 1° marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di psicoterapia analitica», abilitato con decreto in data 20 marzo 1998 ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzato a trasferire la sede da via Masaccio n. 175 a via G.B. Amici n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03505

DECRETO 25 marzo 2004.

Autorizzazione all'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Genova.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulari dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di

Modena, Genova e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Genova da corso Magenta n. 35/3 a via Peschiera n. 9;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 febbraio 2004 trasmessa con nota 218 del 1º marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia», abilitato con decreto in data 23 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Modena, Genova e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Genova da corso Magenta n. 35/3 a via Peschiera n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03506

DECRETO 25 marzo 2004.

Autorizzazione all'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede perifica di Milano e a diminuire il numero degli allievi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002, con il quale l'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania e Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Milano da via Favretto n. 13 a viale Coni Zugna n. 5/a e la diminuzione degli allievi da venti a diciotto;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 dicembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 febbraio 2004 trasmessa con nota 218 del 1º marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica», abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania e Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Milano da via Favretto n. 13 a viale Coni Zugna n. 5/a.

2. Il predetto istituto è autorizzato a diminuire gli allievi da venti a diciotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03507

DECRETO 25 marzo 2004.

Differimento dei termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto ministeriale 8 agosto 2000.

IL VICE-MINISTRO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto ministeriale n. 347/Ric. del 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003 che, a decorrere dall'anno 2003, ha modificato le modalità di presentazione delle domande degli articoli 14 e 16 del citato decreto ministeriale n. 593;

Ritenuta l'opportunità di semplificare le modalità di inoltro delle domande per la concessione delle agevolazione suddette;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 2004, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, dalle ore 10 del 5 maggio alle ore 24 del 30 settembre di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande di finanziamento».

Art. 2.

A decorrere dall'anno 2004, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, dalle ore 10 del 1° giugno alle ore 24 del 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande di finanziamento».

Art. 3.

1. Il predetto servizio internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

2. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

Restano ferme le altre disposizioni dei richiamati articoli 14 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il vice-Ministro: POSSA

04A03509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

Decadenza di Genialloyd S.p.a. di assicurazioni, in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2258).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Genialloyd S.p.a. di assicurazioni (già Lloyd 1885 Assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste la comunicazione di Genialloyd S.p.a. di assicurazioni in data 9 marzo 2004 e l'allegata delibera del consiglio di amministrazione del 12 marzo 2003 di rinuncia alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 7. Merci trasportate, 11. R.C. aeromobili, 14. Credito e all'esercizio della sola attività riassicurativa nel ramo 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali di cui al punto A dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995 in relazione alla rinuncia da parte di Genialloyd S.p.a. di assicurazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami sopra indicati;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, Genialloyd S.p.a. di assicurazioni, con sede in Milano, viale Monza n. 2, è decaduta dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 7. Merci trasportate, 11. R.C. aeromobili, 14. Credito e all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali di cui al punto A dell'allegato al citato decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

Il presidente: GIANNINI

04A03539

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2004.

Fusione per incorporazione delle società Meieaurora S.p.a. e NewWin Assicurazioni S.p.a. in Winterthur Assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 2261).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, prevedendo che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2, e a Meieaurora (già MEIE Assicuratrice s.m.a., e, a seguito di trasformazione, MEIE Assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, corso di Porta Vigentina n. 9, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; il decreto ministeriale in data 26 novembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a Newwin Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Viste le istanze in data 22 gennaio 2004 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Meieaurora S.p.a. e Newwin Assicurazioni S.p.a. in Winterthur Assicurazioni S.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi e modificativi forniti da ultimo in data 22 marzo 2004;

Viste le delibere assunte in data 27 gennaio 2004 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Winterthur Assicurazioni S.p.a., Meieaurora S.p.a. e Newwin Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 2 febbraio 2004;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di fusione in argomento;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 29 marzo 2004;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione delle società Meieaurora S.p.a. e Newwin Assicurazioni S.p.a., entrambe con sede in Milano, in Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie della società incorporante, ivi compresa la modifica della denominazione sociale in Aurora Assicurazioni S.p.a., in forma breve Aurora S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il presidente: GIANNINI

04A03538

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 marzo 2004.

Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 40/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 marzo 2004;

Visti:

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) come modificata dalle deliberazioni dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n. 221/02;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 5/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 64/02 (di seguito: deliberazione n. 64/02);

il documento per la consultazione 13 giugno 2002 recante regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: documento per la consultazione);

il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 8 ottobre 2002 relativo al documento per la consultazione;

Considerato che:

con la deliberazione n. 47/00 l'Autorità ha previsto che i distributori siano soggetti agli obblighi di pronto intervento su chiamata del cliente finale, ai fini della salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose;

con la deliberazione n. 236/00, come modificata dalla deliberazione n. 5/01, l'Autorità ha previsto che i distributori siano soggetti all'obbligo di pronto intervento in seguito a chiamata relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna;

con la deliberazione n. 237/00 l'Autorità ha introdotto un meccanismo provvisorio per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali;

con la deliberazione n. 64/02 l'Autorità ha definito le modalità per il riconoscimento dei costi di cui al precedente alinea;

con il proprio parere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato, tra l'altro, l'opportunità che il distributore si limiti ad accertamenti documentali;

l'Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà;

i soggetti interessati hanno fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al documento per la consultazione ed hanno tra l'altro segnalato le esigenze di:

a) prevedere che l'avvio degli accertamenti sugli impianti in servizio sia adeguatamente differito per consentire ai normatori il completamento delle norme tecniche e ai distributori l'adeguamento della propria organizzazione e procedure aziendali;

b) definire in modo chiaro il quadro delle responsabilità, valorizzando, ove possibile, il ruolo e le competenze dei soggetti che già operano nel settore della sicurezza degli impianti di utenza a gas;

c) semplificare la registrazione dei dati e la raccolta delle informazioni;

d) evitare duplicazioni di controlli presso il cliente finale, tenendo conto della vigente legislazione in tema di impianti di utenza a gas e dei compiti affidati agli enti locali;

Ritenuto che sia opportuno:

prevedere l'obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti di utenza, inclusi quelli in servizio, pur con la dovuta gradualità, evitando in tal modo disparità di tutela tra clienti finali che utilizzano impianti in servizio rispetto ai clienti che utilizzano impianti nuovi o modificati;

effettuare gli accertamenti su documenti già previsti dalle disposizioni vigenti di settore, fatti salvi gli opportuni adattamenti, al fine di evitare duplicazioni di controlli sui clienti finali;

individuare i requisiti tecnico-professionali degli accertatori facendo riferimento a profili professionali già richiesti, per analoghe attività, dalle discipline di settore;

riservare al comune competente per territorio l'effettuazione di verifiche con sopralluogo:

a) su impianti di utenza per i quali il distributore abbia notificato al comune medesimo l'impossibilità di procedere all'accertamento per mancato invio della documentazione da parte del cliente finale;

b) su impianti di utenza già accertati per via documentale da parte del distributore;

istituire per l'installatore, che modifica un impianto di utenza a gas, l'obbligo di invio al distributore di copia della dichiarazione di conformità alla legge n. 46/1990, ove prevista, o equivalente per gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/1990, al fine di consentire al distributore medesimo lo svolgimento dell'attività di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati;

provvedere alla copertura dei costi sostenuti dai distributori per l'attuazione del presente regolamento sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l'attivazione della fornitura di gas sia attraverso le tariffe di distribuzione;

superare il meccanismo provvisorio definito dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 64/02 per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali con le disposizioni del presente regolamento;

prevedere una graduale attuazione del presente regolamento con l'avvio degli accertamenti sugli impianti nuovi, successivamente sugli impianti modificati e riattivati e, da ultimo, sugli impianti in servizio, differendo altresì di un anno l'applicazione del presente regolamento per i distributori che servivano alla data del 31 dicembre 2003 un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;

prevedere strumenti ed iniziative atte a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento;

Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto:

di escludere dal regolamento gli impianti in servizio; ciò non è possibile in quanto l'Autorità ritiene di dovere tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete, indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza, sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio, tanto più

considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti consultati, gli impianti in servizio sono quelli che potenzialmente presentano i maggiori rischi dal punto di vista della sicurezza;

di definire come criterio di incompatibilità per il personale incaricato degli accertamenti quello di non essere un soggetto che operi a qualsiasi titolo nel settore degli impianti di utenza; ciò non è possibile perché porterebbe ad una scarsità di personale tecnico da adibire agli accertamenti e impedirebbe di beneficiare delle competenze dei soggetti operanti nel settore per le attività di accertamento; tuttavia tale proposta di incompatibilità è stata accettata limitatamente all'impianto di utenza sottoposto ad accertamento;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) «accertamento» è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;

b) «accertatore» è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento;

c) «anno di riferimento» è l'anno termico al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti;

d) «anno termico» è il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo;

e) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

f) «cliente finale» è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

g) «distributore» è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas;

h) «impianto di distribuzione» è una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più distributori;

i) «impianto di utenza» è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

j) «impianto di utenza in servizio» è l'impianto di utenza con fornitura di gas attiva;

k) «impianto di utenza modificato» è l'impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991);

l) «impianto di utenza nuovo» è l'impianto di utenza di nuova installazione;

m) «impianto di utenza riattivato» è l'impianto di utenza non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione;

n) «impianto interno» è l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura;

o) «installatore» è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza;

p) «nuovo allaccio» è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna; non comprende i subentri immediati e l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura ai sensi del comma 16.6;

q) «periodo di avviamento» è l'intervallo di tempo compreso tra la data di attivazione dell'alimentazione del punto di consegna al primo cliente finale servito dal distributore nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo;

r) «periodo di gestione» è il numero di mesi dell'anno di riferimento nei quali il distributore ha gestito l'impianto di distribuzione; la frazione di mese maggiore di quindici giorni solari è considerata pari ad un mese di gestione;

s) «periodo di subentro» è l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio e il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il subentro stesso;

t) «punto di consegna» è il punto di confine tra l'impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;

u) «stato dell'impianto di utenza» è lo stato dell'impianto di utenza in relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas; ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati:

(i) impianti di utenza nuovi;

(ii) impianti di utenza modificati o riattivati;

(iii) impianti di utenza in servizio;

v) «terzo responsabile» è, ai sensi dell'art. 1, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario dell'impianto ad assumerne la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

w) «tipologia di impianto di utenza» è la tipologia dell'impianto di utenza in base alla portata termica complessiva; ai fini del presente regolamento sono previste tre tipologie:

(i) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;

(ii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;

(iii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW;

x) «venditore» è il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas;

y) «verifica» è l'insieme delle attività effettuate dal comune per verificare con sopralluogo che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Art. 2.

Adempimento degli obblighi di accertamento

2.1. Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

2.2. L'accertamento è effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:

a) richiesta ed attestazione di cui agli allegati *A* e *B*, complete di tutti gli allegati;

b) richiesta ed attestazione di cui agli allegati *C* e *D*, complete di tutti gli allegati;

c) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990) completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;

d) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'UNI che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 26.

Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'art. 22 e di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) per l'attivazione della fornitura per come modificati dall'art. 30.

2.3. L'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte del distributore quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.

2.4. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne dà comunicazione scritta al cliente finale entro trenta giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'art. 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale è stato effettuato l'accertamento.

Art. 3.

Requisiti tecnico-professionali degli accertatori

3.1. Il distributore effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa:

a) personale tecnico da esso dipendente avente i titoli di studio previsti dall'art. 3, lettere *a)* o *b)*, della legge n. 46/1990;

b) personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell'elenco di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione *e)*, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000.

Art. 4.

Informazione agli ordini e collegi professionali

4.1. Qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera *b)* del comma 3.1, ne dà informazione agli ordini e ai collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.

Art. 5.

Criteri di incompatibilità per gli accertatori

5.1. L'accertatore non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:

a) esserne stato il progettista;

b) esserne stato l'installatore;

c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti;

d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti.

L'accertatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sui quale effettua l'accertamento.

5.3. Nel caso in cui il distributore si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, il medesimo effettua l'accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera *b)*.

5.4. L'accertatore fino a quando opera come tale su incarico del distributore, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l'accertamento.

5.5. Il distributore che viene a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera *b)*, informa l'ordine o il collegio professionale di appartenenza.

Art. 6.

Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti

6.1. Le informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti possono essere utilizzate esclusivamente dal distributore e, su loro richiesta, dagli enti pubblici competenti a svolgere attività di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad accertamento.

Art. 7.

Norme tecniche

7.1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche emanate dall'UNI, Ente nazionale di unificazione, e dal CEI, Comitato elettrotecnico italiano.

7.2. Il CIG, Comitato italiano gas, provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza precisando altresì i casi nei quali è obbligatoria la predisposizione del progetto.

Art. 8.

Copertura dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del regolamento

8.1. Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento:

a) € 40,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;

b) € 50,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;

c) € 60,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

8.2. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.3. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applica il titolo IV, per ogni accertamento che risulti impedito per il mancato invio da parte del cliente finale della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario comprensivo di ogni costo pari a € 15,00.

8.4. Con successivo provvedimento, fermo restando il riconoscimento degli importi unitari di cui ai comma 8.1 e 8.3, l'Autorità definisce le modalità di copertura, mediante le tariffe di distribuzione, dei costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione degli accertamenti degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21 e il titolo IV nonché dei contributi di cui all'art. 14 versati ai comuni che ne abbiano fatta richiesta.

8.5. Il distributore corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera *b)*, gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

8.6. I costi di cui ai commi 8.2 e 8.4 sono riconosciuti al distributore rispettivamente a condizione che:

a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;

b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:

(i) la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2;

(ii) la notifica al comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3;

8.7. Il distributore addebita al venditore l'importo di € 30,00 per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.8. All'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione tariffaria per l'attività di distribuzione l'Autorità valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui ai precedenti commi 8.1, 8.3 e 8.7.

Art. 9.

Obblighi generali di registrazione del distributore

9.1. Il distributore predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno termico le informazioni e i dati relativi agli accertamenti.

9.2. Il distributore registra per ogni accertamento effettuato nell'anno di riferimento:

a) il codice con cui identifica la porzione di impianto di distribuzione al quale è allacciato l'impianto di utenza;

b) il codice con cui identifica il comune in cui è ubicato l'impianto di utenza medesimo;

c) il codice con cui identifica l'impianto di utenza;

d) il codice con cui identifica lo stato dell'impianto di utenza;

e) il codice con cui identifica la tipologia dell'impianto di utenza;

f) il codice con cui identifica l'accertatore che ha effettuato l'accertamento;

g) l'esito dell'accertamento, negativo o positivo;

h) la data di invio della comunicazione al cliente dell'esito dell'accertamento, ove dovuta;

i) la data della eventuale sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento.

9.3. Il distributore registra, per ogni anno termico e per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, i comuni ai quali abbia erogato i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di tali comuni:

a) l'importo complessivo dei contributi erogati;

b) il numero degli impianti di utenza verificati dal comune medesimo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;

c) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.

Art. 10.

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

10.1. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 11.4, il distributore:

a) mantiene gli strumenti di cui al comma 9.1 continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore ai dodici anni termici successivi a quello della registrazione;

d) nel caso di subentro di altro distributore nella gestione del servizio di distribuzione in un determinato comune, il distributore uscente trasferisce al distributore subentrante gli strumenti di cui al comma 9.1 e la documentazione di cui alla precedente lettera *c)*.

Art. 11.

Obblighi di comunicazione del distributore

11.1. Il distributore è tenuto nei casi di attivazione, negazione o sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del presente regolamento ad inviare comunicazione:

a) al venditore;

b) al soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore.

11.2. A partire dal 1° ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica all'Autorità per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione gestito e per l'anno termico di riferimento:

a) il numero di impianti di utenza sui quali ha effettuato più di un accertamento, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;

b) il numero di accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;

c) il numero di accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;

d) il numero di impianti di utenza per i quali gli sia stato impedito l'accertamento per mancato invio della documentazione richiesta, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;

e) il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento;

f) i comuni ai quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di essi:

(i) il numero degli impianti di utenza verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;

(ii) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.

11.3. Il distributore comunica i dati di cui al comma precedente con esclusione dei dati relativi:

a) ai comuni nei quali il distributore ha cessato la gestione del servizio di distribuzione nell'anno termico di riferimento senza gestirlo per l'intero anno termico;

b) ai comuni in periodo di avviamento nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso;

c) ai comuni in periodo di subentro nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso.

11.4. L'Autorità utilizza le informazioni ed i dati di cui al precedente comma:

a) per effettuare controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

b) per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

11.5. A partire dal 1º ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica ad ogni comune nel territorio del quale ha svolto l'attività di distribuzione del gas nell'anno termico precedente:

a) l'elenco nominativo degli impianti di utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento nell'anno termico precedente e l'esito dell'accertamento per ciascuno degli impianti di utenza accertati;

b) la facoltà del comune di richiedere i contributi di cui all'art. 14.

11.6. Entro il 30 settembre 2004 il distributore pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come «accertamenti della sicurezza post contatore»:

a) i moduli *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;

b) le procedure, previste dal presente regolamento, che devono essere seguite per l'attivazione della fornitura di gas, distinguendo tra impianti di utenza nuovi, impianti di utenza modificati e riattivati;

c) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.

Art. 12.

Informazioni del distributore ai clienti finali

12.1. Il distributore è tenuto a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso del distributore a seguito dell'attuazione del presente regolamento.

Art. 13.

Obblighi del venditore

13.1. Il venditore:

a) entro il 30 settembre 2004 pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come «accertamenti della sicurezza post contatore», i moduli *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;

b) informa il cliente finale, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:

(i) la procedura che deve seguire per l'attivazione della fornitura di gas;

(ii) i moduli *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;

(iii) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione, prevista dalla procedura di cui al precedente punto *(i)*, ai fini dell'attivazione della fornitura;

c) a partire dal 1º ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza.

13.2. Con decorrenza dal 1º ottobre 2005, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente il numero dei clienti finali forniti alla data del 30 settembre precedente con impianto di utenza che non sia destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

Art. 14.

Verifiche da parte del comune

14.1. Il comune che effettua verifiche su impianti di utenza di cui al comma 14.2 ha diritto, per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a € 60,00 imposte escluse, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 14.3.

14.2. Il comune ha diritto al contributo unitario di cui al comma 14.1 esclusivamente per verifiche su impianti di utenza:

a) per i quali il distributore invii la notifica di cui al comma 27.3;

b) sui quali il distributore abbia effettuato nell'anno termico precedente l'accertamento con esito positivo ai sensi del presente regolamento e che figurino nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera *a)*.

14.3. Il comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche pari al 5%, arrotondato all'unità superiore del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera *a)*.

14.4. A partire dal 1º ottobre 2006, il comune che intende usufruire dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 invia al distributore, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione scritta con la quale:

a) comunica al distributore l'elenco nominativo degli impianti di utenza verificati nell'anno termico precedente con l'esito della verifica per ciascuno di essi;

b) richiede al distributore l'erogazione dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 14.3.

14.5. Il comune sceglie gli impianti di utenza da sottoporre a verifica in modo non discriminatorio con priorità per i casi per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

14.6. Il comune effettua le verifiche di cui al comma 14.1 mediante personale tecnico all'uopo incaricato. Tale personale tecnico:

a) non deve essere dipendente del distributore che eroga al comune il contributo di cui al comma 14.1;

b) per l'impianto di utenza da verificare:

(i) deve rispettare i criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1 e 5.2;

(ii) non deve essere l'accertatore che ha effettuato l'accertamento sullo stesso impianto di utenza.

14.7. Il distributore corrisponde al comune, entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello stesso, i contributi unitari di cui al comma 14.1 calcolati ai sensi dei precedenti commi 14.1 e 14.3 sulla base dei dati forniti dal comune di cui al precedente comma 14.4, lettera *a)*.

14.8. Nel caso in cui la verifica effettuata dal comune su un impianto di utenza abbia esito negativo, il comune lo comunica per iscritto al distributore, il quale:

a) attribuisce all'accertamento un esito negativo;

b) sospende la fornitura di gas;

c) attiva successivamente la fornitura mediante la procedura di cui all'art. 22.

TITOLO II
IMPIANTI DI UTENZA NUOVI

Art. 15.

Accertamenti su impianti di utenza nuovi

15.1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi con le modalità stabilite nel presente titolo.

15.2. Il presente titolo non si applica:

a) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;

b) agli impianti di utenza modificati o riattivati;

c) agli impianti di utenza in servizio.

Art. 16.

Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi

16.1. In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo il distributore mette a disposizione del venditore:

a) se l'impianto di utenza ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, i moduli «Richiesta di attivazione della fornitura di gas», di cui all'allegato *A*, e «Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto», di cui all'allegato *B*;

b) se l'impianto di utenza non ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, i moduli «Richiesta di attivazione della fornitura di gas», di cui all'allegato *C*, e «Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto», di cui all'allegato *D*.

16.2. Il modulo di cui all'allegato *A* o *C*, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato *B* o *D*, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato a cura dell'installatore dell'impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura.

16.3. Nel caso di esito positivo dell'accertamento sulla documentazione di cui al precedente comma 16.2, il distributore attiva la fornitura di gas.

16.4. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione in cui:

a) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

b) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;

c) segnala al venditore che richiede l'attivazione della fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.2 del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.

16.5 Il cliente finale entro i trenta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura di gas fa pervenire al distributore:

a) per gli impianti di utenza ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto di utenza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'installatore, priva degli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia;

b) per gli impianti di utenza non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, copia di una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all'impianto.

16.6. Il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi quaranta giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma. In tal caso il distributore, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, comunica al cliente finale:

a) la data di sospensione della fornitura di gas;

b) l'addebito al suo venditore dell'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;

c) i tempi per l'attivazione della fornitura, che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta e non consegnata.

16.7. Quanto previsto dai commi precedenti deve essere indicato nel preventivo per l'esecuzione di lavori che prevedano anche l'attivazione della fornitura di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 47/00.

Art. 17.

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza nuovi

17.1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza nuovi in occasione di nuovi allacci la data di ricezione della documentazione di cui al comma 16.5.

Art. 18.

Norme transitorie per impianti di utenza nuovi

18.1. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del titolo II e fino al 31 marzo 2005, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato *E*, consegnato dal distributore al venditore, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1.

TITOLO III

IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O RIATTIVATI

Art. 19.

Accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati

19.1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza modificati o riattivati con le modalità stabilite nel presente titolo che si applica:

a) agli impianti di utenza a gas modificati;

b) all'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosità, delle riattivazioni effettuate entro i trenta giorni solari successivi alla data di sospensione della fornitura e delle riattivazioni a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;

c) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.

19.2. Il presente titolo non si applica:

a) ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi;

b) agli impianti di utenza in servizio, con esclusione degli impianti di utenza di cui all'art. 20.

Art. 20.

Modifica di impianti di utenza

20.1. L'installatore che effettua su un impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991, qualora l'impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall'art. 22 e dai commi 23.1 e 23.2, invia al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:

a) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990, ove richiesta, completa di tutti gli allegati previsti dalla vigente legislazione;

b) nel caso in cui l'impianto non ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia del modulo di cui all'allegato *D*, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso.

Art. 21.

Accertamento di impianti di utenza modificati

21.1. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui al comma 20.1.

21.2. Nel caso in cui l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 abbia esito positivo, il distributore non sospende la fornitura di gas all'impianto modificato.

21.3. Nel caso in cui l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 abbia esito negativo il distributore:

a) sospende la fornitura di gas;

b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;

(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2 in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.

21.4. Il distributore attribuisce agli impianti in servizio modificati di cui all'art. 20 lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Art. 22.

Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di esecuzione di lavori

22.1. Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di nuovo allaccio di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dai precedenti commi 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

22.2. Costituiscono documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura di gas:

a) la copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990 completa di tutti gli allegati obbligatori per legge, nei casi in cui la modifica dell'im-

pianto di utenza richieda il rilascio della dichiarazione medesima e non comporti per l'installatore la necessità di effettuare prove di sicurezza e di funzionalità sulle apparecchiature;

b) il modulo di cui all'allegato *A* o *C*, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato *B* o *D*, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, in tutti gli altri casi.

22.3. Il distributore attribuisce ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Art. 23.

Attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse dalla modifica dell'impianto di utenza

23.1. Nel caso di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da parte del cliente finale del modulo di cui all'allegato *E*, compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore.

23.2. Nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del distributore a seguito di richiesta del comune o dell'ente locale competente ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, o di altra pubblica autorità, il distributore attiva la fornitura di gas all'impianto di utenza dietro disposizione del comune, dell'ente locale di cui sopra o della pubblica autorità mediante la procedura definita dal precedente art. 22.

23.3. Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio che non ricade nei casi indicati dagli articoli 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2:

a) se la richiesta è stata presentata oltre i trenta giorni solari successivi alla data della sospensione della fornitura, il distributore attiva la fornitura di gas:

(i) se non sono state apportate modifiche all'impianto di utenza rispetto alla situazione precedente alla sospensione della fornitura di gas, dietro presentazione da parte del proprietario dell'impianto di utenza di una dichiarazione scritta con la quale lo stesso proprietario attesta che non sono state apportate modifiche all'impianto di utenza rispetto alla situazione precedente alla sospensione della fornitura; in tal caso il distributore attribuisce all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza in servizio;

(ii) se sono state apportate modifiche all'impianto di utenza rispetto alla situazione precedente alla sospensione della fornitura di gas o il proprietario dell'impianto di utenza non ha presentato la dichiarazione scritta di cui al punto precedente, mediante applicazione di quanto previsto dall'art. 22; in tal caso il distributore attribuisce all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato;

b) se la richiesta è stata presentata entro i trenta giorni solari successivi alla data della sospensione della fornitura, con esclusione delle riattivazioni per morosità, il distributore attiva la fornitura e attribuisce all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza in servizio.

Art. 24.

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza modificati o riattivati

24.1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra la data di ricevimento della documentazione di cui al comma 20.1.

TITOLO IV

IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO

Art. 25.

Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio

25.1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente titolo che si applica:

a) agli impianti di utenza in servizio;

b) agli impianti di utenza di cui al comma 23.3, lettera *b)*.

25.2. Il presente titolo non si applica:

a) ai nuovi allacci;

b) agli impianti di utenza modificati o riattivati.

Art. 26.

Criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio

26.1. Ai fini del presente regolamento, i criteri essenziali per definire un impianto di utenza in servizio sicuro ai fini della pubblica incolumità sono:

a) l'idoneità della ventilazione adeguata alla portata termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;

b) l'idoneità dell'aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;

c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli apparecchi installati;

d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;

e) l'idoneità dei locali ove sono ubicati l'impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.

Art. 27.

Modalità di effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

27.1. Il distributore individua con criteri non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre annualmente ad accertamento tra quelli in servizio allacciati all'impianto di distribuzione da esso gestito. Ai fini dell'effettuazione degli accertamenti di cui sopra richiede ai venditori i dati relativi ai clienti finali destinatari degli accertamenti. Il venditore è tenuto ad inviare al distributore i dati entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.

27.2. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui alla successiva lettera *b)*, relativa agli impianti di utenza in servizio, richiesta mediante l'invio al cliente finale di comunicazione con lettera raccomandata a.r. nella quale:

a) precisa che la documentazione richiesta è finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità;

b) richiede l'invio, entro centocinquanta giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:

(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990, nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;

(ii) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'UNI che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 26;

c) precisa che:

(i) l'accertamento sulla documentazione inviata sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;

(ii) in caso di esito positivo di tale accertamento, ne darà comunicazione scritta al cliente finale;

(iii) in caso di esito negativo di tale accertamento, provvederà a sospendere la fornitura di gas al cliente finale e addebiterà al suo venditore l'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;

(iv) in caso di mancato invio della documentazione, invierà notifica al comune competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte del comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di invio della notifica al comune.

27.3 Nel caso in cui dopo centottanta giorni solari dalla data di invio della comunicazione di cui al comma precedente la documentazione non sia ancora pervenuta al distributore, quest'ultimo:

a) invia al cliente finale un sollecito con lettera raccomandata a.r. con il quale richiede nuovamente ed entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento del sollecito la documentazione di cui al comma precedente;

b) qualora tale documentazione non pervenga al distributore entro i successivi quaranta giorni solari dalla data di invio del sollecito, il distributore entro i successivi cinque giorni lavorativi:

(i) notifica al comune competente per territorio, l'impossibilità di procedere all'accertamento e che, salvo diversa indicazione scritta da parte del comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di invio della notifica stessa;

(ii) comunica per iscritto al cliente finale di avere inviato al comune competente per territorio la notifica di cui al precedente punto e che trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di invio di tale notifica, salvo diversa disposizione da parte del comune stesso o ricevimento della documentazione richiesta, provvederà a sospendere la fornitura.

27.4. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore:

a) sospende la fornitura di gas al cliente finale;

b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le difformità riscontrate alle norme tecniche vigenti in materia;

(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura di gas, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle difformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.

Art. 28.

Periodicità degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

28.1. Il distributore, per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, ha l'obbligo di sottoporre ad accertamento un numero d'impianti di utenza in servizio tale da rispettare le seguenti percentuali minime:

a) 1% per l'anno termico 2006-2007;

b) 2% per l'anno termico 2007-2008;

c) 3% per gli anni termici successivi.

28.2. Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito non rispetti la percentuale minima annua di cui al precedente comma 28.1, subisce una penale per ogni mancato accertamento pari a € 250 da portare in detrazione nel calcolo di cui al comma 8.4, fatto salvo quanto previsto dal comma 28.7.

28.3. Il distributore per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito può sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in servizio tale da rispettare anche le seguenti percentuali massime:

a) 3% per l'anno termico 2006-2007;

b) 4% per l'anno termico 2007-2008;

c) 5% per gli anni termici successivi.

28.4. Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito superi la percentuale massima annua indicata al precedente comma 28.3, non può conteggiare gli impianti di utenza sottoposti ad accertamento eccedenti nel calcolo per la copertura dei costi di cui al comma 8.4.

28.5. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui ai commi precedenti concorrono anche gli impianti di utenza per i quali sia stato impedito l'accertamento purché il distributore abbia provveduto nell'anno termico di riferimento all'invio al comune competente per territorio e al cliente finale della comunicazione di cui al comma 27.3.

28.6. Le percentuali di cui ai commi precedenti sono calcolate, per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione, sulla base delle informazioni comunicate dai venditori di cui al comma 13.2. Nel caso di mancata comunicazione da parte di un venditore dei dati di cui al comma 13.2, il distributore calcola le percentuali utilizzando il numero totale dei clienti finali forniti da quel venditore alla data del 30 settembre precedente.

28.7. Il distributore non può sottoporre ad accertamento un impianto di utenza in servizio prima che siano trascorsi almeno dieci anni termici dall'ultimo accertamento effettuato ai sensi del presente regolamento, con esclusione degli impianti di utenza per i quali il distributore abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma 20.1.

28.8. Il distributore rispetta le percentuali di cui ai commi 28.1 e 28.3 in proporzione al periodo di gestione dell'impianto di distribuzione o della porzione di impianto di distribuzione da esso gestito.

Art. 29.

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza in servizio

29.1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza in servizio:

a) la data di invio della comunicazione di richiesta della documentazione di cui al comma 27.2;

b) la data di ricezione della documentazione di cui al comma 27.2;

c) la data della eventuale comunicazione al comune competente di cui al comma 27.3.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00

30.1. A partire dal 1° ottobre 2004 i tempi massimi di attivazione della fornitura indicati all'art. 21, comma 21.1, tabella 1, della deliberazione n. 47/00, pari a cinque e a dieci giorni lavorativi rispettivamente per clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G25 e per clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40, vengono innalzati a dieci e quindici giorni lavorativi.

Art. 31.

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00

30.1. Il comma 2 dell'art. 11 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, è abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2004.

Art. 32.

Abrogazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 aprile 2002, n. 64/2002

32.1. La deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 64/02 è abrogata con decorrenza dal 1° luglio 2004.

Art. 33.

Entrata in vigore

33.1. Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 30.1, 31.1 e 32.1, i titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

33.2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18.1, il titolo II entra in vigore dal 1° ottobre 2004.

33.3. Il titolo III entra in vigore dal 1° ottobre 2005.

33.4. Il titolo IV entra in vigore dal 1° ottobre 2006. Il titolo IV non si applica nei comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del servizio di distribuzione, limitatamente a tale periodo.

33.5. Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, i termini di cui ai precedenti commi sono differiti di un anno.

33.6. Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione o di una porzione di esso, tra un distributore che, alla data del 31 dicembre 2003, serviva un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, e un distributore che, alla medesima data, serviva un numero di clienti finali maggiore di 5.000, il distributore subentrante è tenuto ad applicare il presente regolamento a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello di subentro.

Di pubblicare il presente regolamento, completo degli allegati (allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*), che ne costituiscono parte integrante, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità n. 221/02 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 18 marzo 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*
(da compilarsi a cura del cliente finale)

Al distributore:	Richiesta di attivazione della fornitura di gas:
(Denominazione, indirizzo, telefono)	Codice n. __________

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS
per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46

(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto ____

residente in: via ______________________________________ n. _______

comune ______________________________ (prov. ____), tel. ______________

C.F. / P.IVA: ______________________________

- **Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza installato nei locali siti nel comune di: ______________________**

(prov. ______) via ______________________________________ n. ______ di proprietà di ____

- **Allega alla presente richiesta l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta da installatore abilitato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 46/90;**
- **Si impegna ad inviare al distributore indicato sopra entro 30 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto di utenza in oggetto di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall'installatore, senza gli allegati, pena la sospensione della fornitura medesima;**
- **Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.**

Data, località ______________________

Firma: __________________________

Allegato: Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

ALLEGATO *B*
(da compilarsi a cura dell'installatore)

Al committente:	Allegato alla richiesta di attivazione della fornitura di gas
(Cognome e nome o Ragione sociale, indirizzo, telefono)	Codice n. __________

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO
per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46
(rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto ______________________________ titolare / legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ______________________________
con sede nel comune di: ______________________ (prov. ____), tel. __________
via ______________________________________ n. _____,
P.IVA: ______________________________

☐ iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ______________

☐ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ______ n. ______

esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

installato nei locali siti nel comune di ______________________ (prov. ____)
via ______________________________ n. ____

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile (1) ☐ commercio ☐ altri usi

- **Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/90, avendo in particolare:**

☐ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);

☐ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): ______________________;

☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

- **Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge: in**

caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90.

- **Allega alla presente attestazione:**

☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (3);

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (4);

☐ schema di impianto realizzato (5);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (6);

☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

☐ ____

Data, località: ______________________ **Il dichiarante (timbro e firma)**

____

NOTE

(1) Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, art. 1, comma 1.

(2) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'installazione e alle verifiche.

(3) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta); in tal caso il progetto allegato deve essere vistato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

(4) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

(5) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(6) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

ALLEGATO *C*
(da compilarsi a cura del cliente finale)

Al distributore:	Richiesta di attivazione della fornitura di gas:
(Denominazione, indirizzo, telefono)	Codice n. _________

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS
per impianti non soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46

(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto ____

residente in: via ________________________________ n. _______

comune ____________________ (prov. ____), tel. ____________

C.F. / P.IVA: ________________________

- **Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza installato nei locali siti nel comune di: ____________________ (prov. ______) via ____________________ n. ______ di proprietà di ____________________**

- **Allega alla presente richiesta l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta dall'installatore;**

- **Si impegna ad inviare al distributore indicato sopra entro 30 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura copia della dichiarazione di avvenuto controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, rilasciata dall'installatore a seguito di esito positivo delle verifiche richieste dalle norme e disposizioni di legge e dalle istruzioni dei fabbricanti degli apparecchi;**

- **Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la dichiarazione di avvenuto controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.**

Data, località ____________________

Il richiedente ____________________

Allegato: Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

ALLEGATO *D*
(da compilarsi a cura dell'installatore)

Al committente:	Allegato alla richiesta di attivazione della fornitura di gas
(Cognome e nome o Ragione sociale, indirizzo, telefono)	Codice n. _________

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO
per impianti non soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46

(rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto ____ titolare / legale
rappresentante dell'impresa (ragione sociale) _________________________________
con sede nel comune di: _____________________________ (prov. ____), tel. _____________
via ____ n. _____,
P.IVA: ____

☐ iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ____________________

☐ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ______ n. ________

esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

installato nei locali siti nel comune di ____________________________________ (prov. ____)
via ____ n. ____

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile (1) ☐ commercio ☐ altri usi

☐ **Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, avendo in particolare (2):**

- rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);
- seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3):
____ e, in loro assenza o carenza, le istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti l'impianto;
- installato apparecchi, componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

☐ **Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente una dichiarazione di avvenuto controllo (4).**

☐ **Attesta di aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto (5).**

Allega alla presente attestazione:

☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (6);

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (7);

☐ schema di impianto realizzato (8);

☐ ____

Data, località ____________________ **Il dichiarante (timbro e firma)**

____

NOTE

(1) Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, art. 1, comma 1.

(2) Barrare la casella e compilare questa sezione tanto nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas a un impianto nuovo che nel caso di intervento su un impianto in servizio.

(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'installazione e alle verifiche.

(4) Barrare la casella nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas a un impianto nuovo.

(5) Barrare la casella nel caso di intervento su un impianto in servizio.

(6) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta); in tal caso il progetto allegato deve essere vistato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

(7) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

(8) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

ALLEGATO *E*
(da compilarsi a cura dell'installatore)

Al committente:	Allegato alla richiesta di attivazione della fornitura di gas
(Denominazione, Indirizzo, telefono)	Codice n. __________

Il sottoscritto ____________________________________ titolare / legale rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) ____
con sede nel comune di: ____________________________________ (prov. ____),
tel. ________________ via ____________________________________ n. _____,
P.IVA: ____

☐ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ________________

☐ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di _______ n. _______

ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

☐ **di avere effettuato con esito positivo la prova di tenuta sull'impianto interno secondo quanto previsto dalla norma tecnica vigente (1): ______________________.**

☐ **di avere effettuato, nel rispetto della legislazione e delle norme tecniche vigenti, in edificio adibito ad uso (2):** ☐ **industriale** ☐ **civile (3)** ☐ **commercio** ☐ **altri usi ubicato nel comune di ______________________________ (prov. ____) via ______________________________ n. ____, opere intese come:**

☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (4).

Data, località ________________________ **Il dichiarante (timbro e firma)**

____

NOTE

(1) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente quando si chiede la riattivazione della fornitura sospesa dal servizio di pronto intervento del distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto interno.

(2) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente quando si chiede l'attivazione della fornitura durante il periodo transitorio di cui all'art. 18 della deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

(3) Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, art. 1, comma 1.

(4) Solo per impianti che ricadono nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46.

04A03407

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto dirigenziale 5 marzo 2004, registrato l'11 marzo 2004, il dott. Giovanni Tassitani Farfaglia, nato a Castrovillari (Cosenza) il 28 novembre 1939, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

04A03549

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 aprile 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2318
Yen giapponese	128,36
Corona danese	7,4457
Lira Sterlina	0,66630
Corona svedese	9,2231
Franco svizzero	1,5637
Corona islandese	88,11
Corona norvegese	8,4080
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	32,750
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,30
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6569
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,7474
Leu romeno	40843
Tallero sloveno	238,4800
Corona slovacca	40,115
Lira turca	1609898
Dollaro australiano	1,6095
Dollaro canadese	1,6103
Dollaro di Hong Kong	9,5929
Dollaro neozelandese	1,8508
Dollaro di Singapore	2,0611
Won sudcoreano	1406,16
Rand sudafricano	7,8158

Cambi del giorno 5 aprile 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2058
Yen giapponese	126,34
Corona danese	7,4468
Lira Sterlina	0,66360
Corona svedese	9,1930
Franco svizzero	1,5673
Corona islandese	87,56
Corona norvegese	8,3735
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	32,687
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6497
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,7007
Leu romeno	40730
Tallero sloveno	238,5000
Corona slovacca	40,220
Lira turca	1586279
Dollaro australiano	1,5995
Dollaro canadese	1,5842
Dollaro di Hong Kong	9,3925
Dollaro neozelandese	1,8513
Dollaro di Singapore	2,0217
Won sudcoreano	1378,23
Rand sudafricano	7,7469

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03626 - 04A03627

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral»

Estratto decreto/IP n. 552 del 19 novembre 2003

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario: la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL nella forma e dosaggio 50 capsule 50 mg, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Grecia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale «Sandimmun Neoral» 50 capsule 50 mg importata dalla Grecia, come risulta dalla comunicazione dell'Autorità estera, è la seguente:

principio attivo: ciclosporina 50 mg;

eccipienti: etanolo, DL-α-tocoferolo, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi dell'olio di mais, olio di ricino poliossietilenato-40-idrogenato, titanio biossido, glicerolo, gelatina.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: la confezione importata dalla Grecia è autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1992, sono di seguito riportati:

«Sandimmun Neoral» 50 capsule 50 mg;

codice 035610017/P (in base 10), 11YRF1 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: ricetta non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

04A03448

Comunicato di rettifica relativo al decreto 10 marzo 2004, concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG" - Tenecteplase, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 270/2004)».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2004, dove è scritto:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso;

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso;

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso,

leggasi:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso - A.I.C. n. 035371044/E (in base 10), 11RG14 (in base 32);

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso - A.I.C. n. 035371057/E (in base 10), 11RG1K (in base 32);

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso - A.I.C. n. 035371069/E (in base 10), 11RG1X (in base 32).

04A03512

Comunicato di rettifica relativo al decreto 10 marzo 2004, concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Metalyse" - Tenecteplase, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 271/2004)».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2004, dove è scritto:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso;

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso;

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso,

leggasi:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso - A.I.C. n. 035370042/E (in base 10), 11RF1U (in base 32);

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso - A.I.C. n. 035370055/E (in base 10), 11RF27 (in base 32);

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (cycloolefine - copolymen) uso endovenoso - A.I.C. n. 035370067/E (in base 10), 11RF2M (in base 32).

04A03513

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione ad alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 24 marzo 2004 i seguenti organismi:

1) O.Emme.BI S.r.l. - via dei Peschi n. 11 - Leporano (Taranto):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

2) Tesi S.r.l. Tecnologia & Sicurezza - viale Lombardia n. 88/9 - Milano:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

3) Cenpi - via Malta n. 12 - Brescia:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio od esplosione;

4) Tuv Italia S.r.l. - via Bettola n. 32 - Cinisello Balsamo (Milano):

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio od esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

04A03508

Abilitazione ad alcuni organismi all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 marzo 2004 l'organismo ICIM S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti cerniere ad asse singolo, dispositivi elettromagnetici fermaporte per porte girevoli, dispositivi di chiusura controllata e per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 marzo 2004 l'organismo ICIM S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti dispositivi per uscite di emergenza, a maniglia a leva o piastra a spinta nonché per dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante barre orizzontali sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

04A03525

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a, con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti porte industriali, commerciali, per garage e cancelli sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti lanterne semaforiche sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti parcometri sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti regolatori semaforici sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti stufe, termocaminetti e caminetti a combustibile solido sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti rubinetti a sfera per impianti a gas sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti guarnizioni in elastomero, per tubazioni gas, riscaldamento, acqua non potabile sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti camini (sistemi) metallici sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.

04A03526

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità e connessa ispezione e valutazione del controllo di produzione concernenti pali per l'illuminazione pubblica sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità concernenti prove iniziali di tipo per radiatori e convettori sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità delle prove iniziali di tipo concernenti chiusure industriali, commerciali, per garage e cancelli sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità delle prove iniziali di tipo concernenti elementi di tenuta in elastomero sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo Istituto

Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità e connessa ispezione concernenti materiali per massetti per pavimentazioni sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata integra la valutazione di idoneità espressa dal Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità di prove iniziali di tipo concernenti pannelli radianti a soffitto alimentati con acqua calda a temperatura inferiore a 120º sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata integra la valutazione di idoneità espressa dal Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità e connessa ispezione e valutazione delle prove iniziali di tipo concernenti isolanti termici per edilizia sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata integra la valutazione di idoneità espressa dal Ministero dell'interno.

04A03527

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in Ostuni (Brindisi) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente parte di un organismo terzo concernenti aggregati sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

04A03528

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente da parte di un organismo terzo concernenti aggregati sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

04A03529

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità per camini e relativi rivestimenti esterni in calcestruzzo, laterizio, ceramica ed in metallo sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità per prodotti e sistemi per l'evacuazione delle acque reflue concernenti materiale fecale sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità per guarnizioni in elastomero per tubazioni gas, riscaldamento, acqua non potabile sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità delle prove iniziali di tipo per stufe, termocaminetti e caminetti a combustibile solido sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità con connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente da parte di un organismo per aggregati sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

04A03530

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Quesiti e tipi di esercitazione per le prove di esame relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.

In conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successiva modifica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, ha reso pubblico, sul proprio sito Internet www.infrastrutturetrasporti.it, l'elenco dei quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame, relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.

04A03514

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 febbraio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Variazione di denominazione e radiazione di alcune marche di tabacco lavorato. (Decreto n. 2004/3327COA/CDF)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 11, seconda colonna, all'art. 2, nella tabella relativa ai sigari naturali, dove è scritto: «119 Dunhill Centenas Torpedo confezione da *un pezzo*», leggasi: «119 Dunhill Centenas Torpedo confezione da *5 pezzi*».

04A03479

Comunicato relativo al decreto 14 marzo 2003 del Ministero dell'interno, recante: «Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 5 marzo 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 15, prima colonna, all'ultimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «.... in modo da *garantire* una visione unitaria e strategica;», leggasi: «... in modo da *garantirne* una visione unitaria e strategica;»; ed ancora, alla pag. 16, prima colonna, all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. *1*, comma 3;», leggasi: «... attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. *5*, comma 3;».

04A03588

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401083/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77